

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	7
GIUSTIZIA (II)	»	8
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	15
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	16
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	17
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	31
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	50
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	52
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	53

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

PAGINA BIANCA

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE:	
Elezione di un Vicepresidente	3
AVVERTENZA	3

ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE

Mercoledì 29 gennaio 2014. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 12.30.

Elezione di un Vicepresidente.

Ignazio LA RUSSA, *presidente*, indice la votazione per schede per l'elezione di un vicepresidente.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti 17

Hanno riportato voti:

Antonio Leone 11

Giulia Grillo 4

Schede bianche 2

Proclama eletto vicepresidente il deputato Antonio Leone, con il quale si congratula.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amoddio, Carinelli, Ermini, Daniele Farina, Grillo, Impegno, La Russa, Leone, Leva, Marchi, Nesci, Rossi, Rossomando, Tacconi, Vazio, Verini e Zoggia.

La seduta termina alle 12.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Roberto Rosso, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale ordinario di Vercelli (atto di citazione del signor Luca Pedrale) (seguito esame doc. IV-ter, n. 13 – rel. Leone).

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 4

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 gennaio 2014. — Presidenza del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE, indi del presidente della X Commissione Ettore Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 9.40.

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 gennaio 2014.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, informa che sono state presentati alcuni ricorsi avverso le inammissibilità pronunciate nella seduta di ieri.

In relazione a tali ricorsi le Presidenze ritengono di rivedere i giudizi di inammissibilità delle seguenti proposte emendative, le quali, ad un ulteriore esame, appaiono attinenti alle materie affrontate dal decreto-legge:

De Lorenzis 1.143, che istituisce agevolazioni per le *start up* innovative che presentino progetti per migliorare il dispacciamento in rete delle fonti rinnovabili non programmabili;

Allasia 1.176, Bernardo 1.82, Abrignani 1.61 e Lacquaniti 1.60, in materia di stoccaggio di gas naturale;

Benamati 1.163, in materia di stoccaggio di gas naturale e che disciplina la partecipazione al mercato a termine del gas naturale per i soggetti la cui quota di mercato supera il 10 per cento;

Della Valle 1.178, che integra le definizioni previste dal decreto legislativo n. 28 del 2011 sulle fonti rinnovabili, in particolare con riguardo all'energia dal vento ad alta quota;

Latronico 1.37, in materia di incentivi alle fonti rinnovabili e in particolare agli impianti costituiti da un unico generatore elettrico di potenza non superiore ad un MW realizzati da pubbliche amministrazioni;

Ferraresi 1.154, che modifica numerose disposizioni riguardanti l'incentivazione delle fonti rinnovabili contenute nel decreto legislativo n. 28 del 2011 e nel DM 6 luglio 2012;

Lacquaniti 2.02, che riserva una quota del Fondo per la crescita sostenibile allo sviluppo dell'imprenditoria femminile;

Cani 3.011, volto ad escludere le opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati dagli elenchi dei progetti di competenza statale e regionale da sottoporre alla valutazione di impatto ambientale (Allegati II e III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006);

gli analoghi Lacquaniti 4.24 e 4.25, Dorina Bianchi 4.42, Cominelli 4.03 e Cani 4.0.5, volti a introdurre una disciplina per l'accelerazione delle procedure di bonifica dei siti di interesse nazionale (SIN) di Crotone e Brescia-Caffaro, mediante la nomina di commissari straordinari, di cui vengono disciplinati compiti e funzioni e/o mediante appositi stanziamenti;

Oliaro 5.35, che disciplina il termine delle procedure di controllo ai fini delle formalità doganali;

Liuzzi 5.49, che prevede l'acquisto di servizi di pubblicità *online* esclusivamente con bonifico bancario o carta di credito;

Liuzzi 5.48, che sopprime le norme in materia di acquisto di pubblicità *online*;

Colletti 8.553, limitatamente al primo periodo, che abroga il decreto ministeriale 3 luglio 2003, recante la Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità;

gli identici emendamenti Maietta 11.40, Laffranco 11.18, Pagano 11.30 e

Sberna 11.33, che intervengono sul trattamento economico del socio lavoratore nelle cooperative artigiane;

gli identici Laffranco 11.19 e Pagano 11.29, che intervengono sulla emissione di strumenti finanziari da parte delle cooperative a responsabilità limitata;

Si ribadisce inoltre l'ammissibilità delle proposte emendative Bernardo 6.49 e 6.50, oggetto di ricorso.

Le Presidenze ritengono invece di confermare i giudizi di inammissibilità sulle altre proposte emendative oggetto di ricorso.

Avverte quindi che il presentatore ha ritirato l'emendamento Pagano 11.26 e che l'emendamento Pisano 1.169 è stato sottoscritto dai deputati Da Villa, Crippa, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Valascas e Della Valle.

Ivan CATALANO (M5S) invita le Presidenze a rivedere il giudizio di inammissibilità espresso sull'emendamento 13.89, il quale reca una modifica al codice della strada volta a consentire che i velocipedi siano utilizzati anche per il servizio di noleggio con conducente. Segnala, infatti, come l'emendamento sia volto a superare un'incongruenza della disciplina in materia contenuta nel predetto codice della strada, nella medesima logica dell'articolo 13, comma 12, il quale esclude dall'obbligo di immatricolazione i carrelli, qualora utilizzati per brevi spostamenti. Sottolinea quindi la rilevanza della proposta emendativa, la quale viene incontro alle esigenze di molti giovani che vorrebbero avviare un'attività di noleggio avvalendosi dei velocipedi.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, con riferimento alla questione sollevata dal deputato Catalano, pur concordando nel merito sull'emendamento 13.89, ribadisce, sul piano del metodo, come non sia possibile rivedere l'ammissibilità della proposta emendativa. Segnala, infatti, come la presenza, nel testo del decreto-legge, di una norma che modifica il codice della

strada, non consenta di considerare ammissibili tutte le altre proposte emendative che intervengano su diversi aspetti del predetto codice, evidenziando al riguardo come le Presidenze abbiano adottato coerentemente il medesimo criterio anche rispetto ad altri emendamenti che incidono anch'essi su tale normativa.

Rileva, più in generale, come le Presidenze delle Commissioni riunite, pur attenendosi necessariamente ai criteri stabiliti dal Regolamento e dalla Presidenza della Camera in merito all'ammissibilità delle proposte emendative a decreti-legge, non abbiano seguito un approccio eccessivamente restrittivo: invita pertanto i gruppi a non insistere ulteriormente su tale questione, ricordando come un'ulteriore valutazione in merito potrà essere richiesta alla Presidenza della Camera in occasione della discussione del provvedimento in Assemblea.

Davide CRIPPA (M5S) chiede di conoscere le motivazioni specifiche per cui è stato confermato da parte delle Presidenze il giudizio di inammissibilità sugli emendamenti Petraroli 1.107, relativo ai servizi di maggior tutela, e Baldassarre 5.58, che reca una misura di semplificazione nell'ambito della documentazione antimafia per le *start up* innovative.

Silvia FREGOLENT (PD) rileva come non sia chiaro il criterio in base al quale è stata giudicata l'ammissibilità delle proposte emendative, considerata la disomogeneità del decreto-legge. In tale contesto rileva come la dichiarazione di inammissibilità di una proposta emendativa ne impedisca la successiva trattazione, considerata la difficoltà a rivedere tali giudizi in occasione della discussione in Assemblea.

Marco CAUSI (PD) invita le Presidenze a compiere un'ulteriore riflessione sull'emendamento Fregolent 8.433, il quale affronta la questione, particolarmente importante, degli indennizzi alle imprese che

abbiano subito danni in conseguenza di delitti commessi per impedire o rallentare la realizzazione di opere strategiche.

Ivan DELLA VALLE (M5S), nel concordare con i colleghi di tutte le parti politiche che hanno rilevato l'eterogeneità dei contenuti del provvedimento, ribadisce la richiesta di acquisire maggiori dettagli circa le motivazioni in base alle quali le Presidenze hanno dichiarato e, in molti casi, confermato, il giudizio di inammissibilità sulle proposte emendative presentate.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sottolinea preliminarmente che la valutazione sull'ammissibilità delle proposte emendative è stata effettuata dalle Presidenze attenendosi ai criteri già richiamati nella seduta di ieri e che stabiliscono chiaramente non potersi ritenere ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge. È evidente che la grande complessità delle disposizioni contenute nel decreto rende più complicato comprendere la *ratio* di tale valutazione, ma essa è comunque riferita all'attinenza della proposta emendativa alle specifiche disposizioni e materie contenute nel provvedimento.

Per quanto riguarda l'emendamento Fregolent 8.433, il quale disciplina le modalità con cui ristorare le imprese dei danni subiti a seguito di delitti non colposi volti a impedire o rallentare la realizzazione di opere strategiche, di cui pure condivide pienamente le finalità e comprende l'urgenza, le Presidenze ritengono che tale diretta attinenza con le norme del decreto – legge non sussista. La medesima valutazione è applicabile alle altre proposte emendative per le quali è stato confermato il giudizio di inammissibilità da parte delle Presidenze.

Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.05.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
AVVERTENZA	7

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 gennaio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
22.15 alle 22.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*Disposizioni in materia di elezione della
Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.*

*C. 3 d'iniziativa popolare, C. 35 Cirielli, C.
182 Pisicchio, C. 358 Bersani, C. 551 Fran-
cesco Saverio Romano, C. 632 Migliore, C.
718 Lenzi, C. 746 Zampa, C. 747 Zampa, C.
749 Martella, C. 876 Francesco Sanna, C.
894 Bobba, C. 932 Giachetti, C. 998 Giorgia
Meloni, C. 1025 Rigoni, C. 1026 Rigoni, C.
1116 Nicoletti, C. 1143 Martella, C. 1401
Vargiu, C. 1452 Burtone, C. 1453 Balduzzi,
C. 1514 Vargiu, C. 1657 Toninelli, C. 1794
Zaccagnini, C. 1914 Valiante, C. 1946 Lau-
ricella, C. 1947 Bordo, C. 1977 Marco
Meloni e petizioni nn. 42, 83, 99, 464 e 470.*

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. C. 1921 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	8
--	---

SEDE REFERENTE:

DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. C. 1921 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	11
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	14

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 9.15.

DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.

C. 1921 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2014

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Gaetano PIEPOLI (PI) chiede, a nome del proprio gruppo, l'accantonamento dell'articolo 2, che modifica l'articolo 73, comma 5, del Testo unico sugli stupefacenti.

Daniele FARINA (SEL) si dichiara assolutamente contrario all'accantonamento.

Nicola MOLTENI (LNA) sottolinea come sull'articolo 2 vi siano posizioni divergenti all'interno della maggioranza. Ritene quindi che sarebbe più opportuno stralciare tale articolo, anche auspicando che la maggioranza possa riflettere più attentamente sulle conseguenze di un intervento, estremamente delicato, in materia di uso e detenzione di stupefacenti.

Walter VERINI (PD) prende atto della richiesta di accantonamento, che comporterebbe un semplice differimento dell'esame dell'articolo in questione.

Vittorio FERRARESI (M5S) dichiara che il proprio gruppo è contrario all'ac-

cantonamento, essendovi tutto il tempo necessario per un adeguato esame dell'articolo 2.

La Commissione accantona l'articolo 2.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che si passa all'esame dell'articolo 3, che reca disposizioni sulla tutela dei diritti dei detenuti.

Nicola MOLTENI (LNA) ricorda che nell'ambito delle audizioni svolte dalla Commissione, alcuni autorevoli auditi hanno espresso anche forti critiche sull'articolo 3. chiede, pertanto, l'accantonamento dell'articolo in questione, che merita un maggiore approfondimento.

Alfonso BONAFEDE (M5S) si associa alla richiesta di accantonamento dell'articolo 3 del collega Molteni e, in via subordinata, chiede che la seduta sia sospesa per almeno 15 minuti. Fa presente come, anche in considerazione dei gravosi impegni parlamentari di questi giorni, il suo gruppo fosse pronto a discutere sull'articolo 2, che invece è stato accantonato.

Walter VERINI (PD) ritiene piuttosto che debbano essere accantonati l'ostruzionismo e la propaganda.

Daniele FARINA (SEL) si dichiara contrario all'accantonamento dell'articolo 3 e alla sospensione della seduta.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) dichiara la propria contrarietà alle proposte dei colleghi Molteni e Bonafede.

Donatella FERRANTI, *presidente*, preso atto delle posizioni espresse dai gruppi, avverte che la seduta proseguirà con l'esame dell'articolo 3.

David ERMINI (PD), *relatore*, propone una riformulazione degli emendamenti Costa 3.19 e Dambruoso 3.14. Modificando la propria precedente valutazione, esprime parere favorevole sugli emendamenti Molteni 3.42, Micillo 3.180 e Sarti 3.184.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Cirielli 3.21, Molteni 3.24 e Micillo 3.178.

Nicola MOLTENI (LNA) nel replicare all'onorevole Verini, chiarisce come il proprio gruppo utilizzi tecniche legittime per fare un'opposizione tutt'altro che strumentale e dilatoria. Invita tutti i colleghi a ricordare come, nel corso delle audizioni, gli interventi del dott. Artita e del dott. Piscitello sull'articolo 3 abbiano evidenziato numerose criticità e come lo stesso CSM abbia sul decreto una posizione non unanime. Ritiene che un decreto tanto importante non possa essere approfondito adeguatamente utilizzando solo dei ritagli di tempo e con il mutismo di una maggioranza appiattita sulle posizioni del Governo.

Alfonso BONAFEDE (M5S) replica al collega Verini che il proprio gruppo non sta svolgendo attività di ostruzionismo né di propaganda, ribadendo come spesso molti deputati del PD siano d'accordo con le opinioni espresse dal M5S ma siano poi costretti ad appoggiare la posizione del Governo. Osserva come, pur riconoscendo la necessità di risolvere il grave problema del sovraffollamento carcerario e dei diritti dei detenuti, non ricorda di aver visto tanto impegno profuso per riformare il processo civile.

Francesca BUSINAROLO (M5S) si sofferma sul reclamo ex articolo 35 dell'ordinamento penitenziario e dichiara la propria contrarietà alle disposizioni relative al Garante nazionale dei detenuti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che le disposizioni relative al reclamo dei detenuti costituiscono adempimento di quanto richiesto dalla sentenza Torregiani.

Daniele FARINA (SEL) ritiene che l'istituzione del Garante sia uno degli aspetti migliori del provvedimento, per quanto siano necessarie alcune modifiche da apportare alle relative disposizioni.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritiene che debba essere posticipata l'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 3 relative al reclamo giurisdizionale che, per quanto condivisibili, tenendo conto dello stato attuale di sovraffollamento delle carceri, se entrassero in vigore immediatamente potrebbero ingolfare e paralizzare i tribunali.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Micillo 3.177 e Molteni 3.25.

Nicola MOLTENI (LNA) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 3.27, volto a sopprimere la disposizione dell'articolo 3, lettera *a*), che amplia l'elenco dei soggetti destinatari del diritto di reclamo in via amministrativa da parte dei detenuti e degli internati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Molteni 3.26 e Micillo 3.176, e l'emendamento Molteni 3.27.

Nicola MOLTENI (LNA) dichiara il proprio voto favorevole sugli emendamenti Dambruoso 3.15 e Sarti 3.189.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Dambruoso 3.15 e Sarti 3.189 (*vedi allegato*) e respinge gli emendamenti Molteni 3.28 e 3.29.

Nicola MOLTENI (LNA) ritiene che il Garante nazionale dei detenuti sia una figura meramente simbolica, priva di una chiara attribuzione di compiti e funzioni, nonché degli indispensabili requisiti di autonomia, indipendenza e terzietà in quanto nominata dal Consiglio dei Ministri.

Francesca BUSINAROLO (M5S) evidenzia come la figura del Garante nazionale dei detenuti sia solo di facciata ed avvenga su nomina partitica. Si tratta quindi di una figura priva di autonomia e, per di più, priva delle indispensabili risorse per il suo effettivo funzionamento. La mancanza

di risorse destinata al Garante è una conferma della più generale mancanza di investimenti sulla giustizia.

Daniele FARINA (SEL) ribadisce che la figura del Garante in questione è nel complesso utile e positiva, anche se l'attuale formulazione delle relative norme hanno dei limiti e bisogna garantirne l'autonomia.

Vittorio FERRARESI (M5S) precisa come il proprio gruppo sarebbe favorevole ad un Garante con più ampi poteri, autonomia e risorse, mentre è contrario alla figura di Garante come configurata dal provvedimento in esame.

Alfonso BONAFEDE (M5S) osserva come l'istituzione del Garante nazionale dei detenuti sia l'ennesimo tentativo di individuare un « Salvatore della Patria » che compensi le mancanze della politica e che, tuttavia, è nominato dalle parti politiche, senza peraltro tenere conto delle peculiarità del contesto reale. Ricorda, infatti, come in Italia nessun garante abbia realmente funzionato, in nessun settore.

Ivan SCALFAROTTO (PD) respinge l'argomentazione logica secondo la quale, poiché l'Italia non funziona, allora qualunque riforma sarebbe inutile, relegandoci nella posizione passiva di chi non ha altra scelta se non quella di rimanere immobile ad invidiare gli altri paesi. Ricorda, quindi, come vi siano garanti che hanno funzionato benissimo e cita, a titolo esemplificativo, il pregevole lavoro svolto da Stefano Rodotà quale Garante della privacy. Invita, quindi, i colleghi del Movimento 5 Stelle a considerare come una effettiva ed utile attività politica implichino la fatica di approssimarsi al migliore dei risultati possibili.

La Commissione respinge l'emendamento Sarti 3.188.

Alfonso BONAFEDE (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che oggi l'Assemblea è convocata alle 10 e che,

pertanto, i relativi lavori inizieranno tra pochi minuti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, assicura che la seduta della Commissione terminerà tra pochi minuti.

Nicola MOLTENI (LNA) illustra il proprio emendamento 3.30 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Micillo 3.129 e Molteni 3.30.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame al termine dei lavori antimeridiani dell'Assemblea.

La seduta termina alle 10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 20.10.

DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.

C. 1921 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana di oggi.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che le votazioni riprenderanno dagli identici emendamenti Micillo 3.128 e Molteni 3.31.

Daniele FARINA (SEL) rileva che il principale gruppo di opposizione è assente e chiede di attendere l'arrivo dei colleghi del M5S.

Walter VERINI (PD) fa presente come tutti i commissari siano stati regolarmente convocati e ritiene, pertanto, che la seduta possa proseguire senza sospensioni.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rilevato che la Commissione è regolarmente convocata, considerato che la seduta dell'Assemblea si è conclusa alle 19.45, ritiene tuttavia opportuno accogliere la richiesta del deputato Daniele Farina, considerato che la maggior parte degli emendamenti da esaminare sono a firma dei deputati di un gruppo al momento del tutto assente. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 20.15, è ripresa alle 20.20.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Micillo 3.128 e Molteni 3.31

Nicola MOLTENI (LNA), illustra il proprio emendamento 3.32 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Micillo 3.127 e Molteni 3.32.

Nicola MOLTENI (LNA) illustra il proprio emendamento 3.33 e ne raccomanda l'approvazione. Invita i colleghi a ricordare i rilievi fortemente critici emersi nel corso delle audizioni nei confronti del provvedimento. Si riferisce in particolare all'audizione del dottor Ardita.

Daniele FARINA (SEL) ritiene che non debbano essere aprioristicamente sopravvalutate le risultanze delle audizioni, che debbono essere attentamente e criticamente valutate. Ritiene, in particolare, che anche le valutazioni del dottor Ardita possano essere sottoposte a valutazione critica.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritiene che non si debbano fare in alcun modo regali ai mafiosi e che avere previsto degli sconti di pena anche per costoro sia una vergogna.

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita i colleghi a focalizzare il proprio intervento sull'oggetto dell'articolo 3.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritiene che la previsione del ricorso giurisdizionale di cui all'articolo 3, nell'attuale situazione di grave sovraffollamento carcerario, si tradurrà nella presentazione di un numero di ricorsi non sostenibile da parte dei tribunali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 3.33, Micillo 3.126 e 3.174.

Nicola MOLTENI (LNA) replicando al collega Daniele Farina, sottolinea come il dottor Ardita e il dottor Piscitello siano magistrati autonomi e indipendenti e, in quanto tali, ritiene che le loro considerazioni siano valide e pertinenti, anche al fine di svolgere un dibattito serio e approfondito in Commissione.

Alfonso BONAFEDE (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che molti deputati del Movimento 5 Stelle intendono partecipare alla seduta e che non è stato loro consentito di entrare nell'aula della Commissione. Chiede, quindi, che i colleghi interessati a seguire la seduta siano fatti entrare nell'aula della Commissione giustizia ovvero che la Presidente disponga che la Commissione prosegua i propri lavori presso la Sala del Mappamondo, che essendo più capiente, sarebbe in grado di accogliere tutti i deputati che intendano partecipare alla seduta. Sottolinea come l'atteggiamento tenuto oggi dalla Presidente della Camera in occasione dell'esame in Assemblea del decreto IMU abbia notevolmente innalzato il livello di tensione, invitando quindi la Presidente Ferranti a tenere in considerazione la particolarità della situazione e a non contribuire ad elevare ulteriormente lo stato di tensione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che debba essere mantenuta il consueto atteggiamento di calma e fattiva

collaborazione tra tutti i gruppi che ha sempre caratterizzato i lavori di questa Commissione. Sottolinea come sia di tutta evidenza come l'aula della Commissione Giustizia non sia sufficientemente capiente per accogliere tutti i colleghi interessati a seguire la seduta e fa presente come il trasferimento dei lavori della Commissione in un'altra aula non possa essere immediato e richieda, in primo luogo, una verifica della disponibilità di altre aule. Invita, quindi, il collega alla comprensione di queste limitazioni di carattere oggettivo e a ricordare come si sia in fase di dichiarazione di voto, nella quale non è necessaria la partecipazione se non dei componenti la Commissione o dei loro sostituti. Auspica, quindi, che prevalga la ragionevolezza, affinché possano ordinatamente proseguire, ora e in quest'aula, lavori della Commissione.

Nicola MOLTENI (LNA) osserva come si stia trattando un tema molto sentito e come appare ragionevole che anche altri deputati possono avere interesse, oltre che il diritto, a partecipare alla seduta. Preannuncia, infatti, che anche altri colleghi del proprio gruppo hanno intenzione di parteciparvi.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ribadisce che l'aula della Commissione ha dei limiti di capienza e che, in ogni caso, la seduta è stata legittimamente convocata in quest'aula.

Filippo GALLINELLA (M5S) insiste nella richiesta avanzata dal collega Bonafede.

Walter VERINI (PD) ritiene che la richiesta del gruppo M5S sia molto pretestuosa e che, comunque, il Regolamento metta a disposizione degli strumenti che possono assicurare la pubblicità dei lavori anche fuori dell'aula a tutti coloro che vi abbiano interesse.

Donatella FERRANTI, *presidente*, da lettura dell'articolo 38, comma 1, del Regolamento, in base al quale ogni deputato

può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute di Commissione diversa da quella alla quale appartiene, ma previa comunicazione al Presidente della Commissione stessa da parte del Gruppo di appartenenza. Sottolinea, quindi, come tale comunicazione non sia pervenuta alla Presidenza della Commissione.

Alfonso BONAFEDE (M5S) constatato che vi sono problemi di capienza dell'aula della Commissione Giustizia, chiede che sia immediatamente convocato l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, affinché in quella sede si stabilisca di trasferire la seduta in un'aula di maggiori dimensioni. Chiede, inoltre, alla Presidente di avere rispetto di una strategia, certamente ostruzionistica ma comunque pienamente legittima. In difetto avverte che il gruppo del M5S ne trarrà le inevitabili conseguenze.

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita il collega Bonafede a spiegare a deputati

del suo gruppo che non siano componenti della Commissione come in quest'aula tutti siano soliti tenere un comportamento civile, democratico e rispettoso. Preso atto del persistente atteggiamento aggressivo e irrispettoso dei deputati del M5S, che non consente l'ordinato svolgimento dei lavori della Commissione, e in attesa di completare la verifica sull'eventuale disponibilità di altre aule più capienti, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 20.55, è ripresa alle 21.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che non sono disponibili altre aule per far riunire la Commissione. Per ragioni di sicurezza quest'aula non può ospitare tutti i deputati che vorrebbero partecipare. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame alle ore 8.30 di domani.

La seduta termina alle 21.05.

ALLEGATO

**DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali
dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.
C. 1921 Governo.**

EMENDAMENTI APPROVATI

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 35 », comma 1, sopprimere le parole: al direttore dell'ufficio ispettivo.

*** 3. 15.** Dambruoso.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 35 », comma 1, sopprimere le parole: al direttore dell'ufficio ispettivo.

*** 3. 189.** Sarti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della comunità ucraina in Italia 15

**COMITATO PERMANENTE
SUI DIRITTI UMANI**

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 29 gennaio 2014.

**Audizione di rappresentanti della
comunità ucraina in Italia.**

L'audizione informale si è svolta dalle
9.15 alle 10.10.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16
ERRATA CORRIGE	16

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 gennaio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
18.30 alle 18.40.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 166 del 28 gennaio 2014, a pagina 213, seconda colonna, quinta riga, sostituire le parole dalla seconda alla quarta parola, con le seguenti: « del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ».

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00755 Zan: Iniziative urgenti per scongiurare il rischio di fenomeni di inquinamento elettromagnetico nel comune di Cinto euganeo	17
5-00806 De Rosa: Iniziative per porre rimedio ai danni provocati dalla dispersione in mare di fusti tossici a seguito dell'incidente avvenuto nel dicembre 2012 al largo dell'isola della Gorgona.	
5-01908 Realacci: Iniziative per porre rimedio ai danni provocati dalla dispersione in mare di fusti tossici a seguito dell'incidente avvenuto nel dicembre 2012 al largo dell'isola della Gorgona	18
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	20
5-01217 Cariello: Iniziative per promuovere l'armonizzazione fra il quadro normativo dettato dalla legge sulle aree naturali protette e la disciplina comunitaria in materia di zone di protezione ambientale	18
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	24
5-01346 Arlotti: Iniziative urgenti per la revisione delle sanzioni previste dalla legge n. 150 del 1992 relativa all'applicazione in Italia della convenzione internazionale sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione	18
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	26
5-01395 Agostinelli: Sulla realizzazione del raccordo autostradale fra il porto di Ancona e l'autostrada A14.	
5-01704 Agostinelli: Sulla realizzazione del raccordo autostradale fra il porto di Ancona e l'autostrada A14	19
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	28
5-01679 Rotta: Su un'ipotesi di ingerenza nei confronti di ANAS Spa	19
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	30
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19

INTERROGAZIONI

Mercoledì 29 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Marco Flavio Cirillo e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Rocco Girlanda.

La seduta comincia alle 8.30.

5-00755 Zan: Iniziative urgenti per scongiurare il rischio di fenomeni di inquinamento elettromagnetico nel comune di Cinto euganeo.

Ermete REALACCI (PD), presidente, avverte che, a seguito di accordi intercorsi fra l'interrogante e il Governo, lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-00755 è rinviata ad altra seduta.

5-00806 De Rosa: Iniziative per porre rimedio ai danni provocati dalla dispersione in mare di fusti tossici a seguito dell'incidente avvenuto nel dicembre 2012 al largo dell'isola della Gorgona.

5-01908 Realacci: Iniziative per porre rimedio ai danni provocati dalla dispersione in mare di fusti tossici a seguito dell'incidente avvenuto nel dicembre 2012 al largo dell'isola della Gorgona.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla identica materia, su richiesta del Governo, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Patrizia TERZONI (M5S) ringrazia il sottosegretario Cirillo per la completezza della risposta, che, tuttavia, conferma la gravità del danno ambientale provocato dall'incidente avvenuto più di un anno fa al largo dell'isola della Gorgona, se è vero che circa 50 fusti tossici risultano ancora oggi dispersi in mare. Aggiunge che il frequente ripetersi di incidenti come quello in questione testimonia le lacune del quadro normativo in materia di sicurezza dei trasporti in mare, ma anche l'inadeguatezza delle connesse attività amministrative di prevenzione e di vigilanza, che a suo avviso non sono più accettabili e vanno colmate dal Governo il più rapidamente possibile.

Ermete REALACCI (PD) si associa alla collega Terzoni nel ringraziamento al sottosegretario Cirillo per l'accuratezza della risposta, di cui prende atto. Richiama, quindi, il Governo alla necessità di tenere alti l'attenzione e l'impegno sulla vicenda oggetto degli atti di sindacato ispettivo in titolo, tenendo presenti prioritariamente tre finalità: la prima è di operare affinché il procedimento penale in corso – e bene ha fatto il Governo a chiedere di costituirsi parte civile – faccia piena luce sulle cause e sulle responsabilità dell'incidente; la se-

conda è di vigilare affinché tutti i costi derivanti dall'incidente siano posti a carico della società armatrice che lo ha provocato; la terza è un impegno serio e urgente per adeguare la normativa nazionale in materia di sicurezza delle operazioni di trasporto in mare, ma anche in materia di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, ai migliori standard internazionali.

5-01217 Cariello: Iniziative per promuovere l'armonizzazione fra il quadro normativo dettato dalla legge sulle aree naturali protette e la disciplina comunitaria in materia di zone di protezione ambientale.

Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesco CARIELLO (M5S) si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che conferma, peraltro, l'esistenza di una profonda disparità di tutela normativa delle aree rientranti nella *Rete Natura 2000* rispetto a quelle ricomprese nei parchi nazionali. Ritiene che tale disparità di tutela sia inaccettabili e che vada colmata al più presto, anche per non incorrere nel rischio di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea. Conclude formulando l'auspicio per cui sia possibile procedere in tal senso già in occasione dell'esame in Assemblea del provvedimento recentemente messo a punto dalla II Commissione in tema di reati ambientali e che il Governo voglia accogliere gli emendamenti che saranno presenti in materia.

5-01346 Arlotti: Iniziative urgenti per la revisione delle sanzioni previste dalla legge n. 150 del 1992 relativa all'applicazione in Italia della convenzione internazionale sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione.

Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Tiziano ARLOTTI (PD), si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che ha colto bene il punto essenziale posto dal proprio atto di sindacato ispettivo, vale a dire la farraginosità delle procedure e l'eccessiva entità delle sanzioni previste in materia di commercio illegale delle specie animali e vegetali in via di estinzione. Tale situazione normativa rischia, infatti, a suo avviso, di rivelarsi controproducente e di determinare un aumento delle attività illegali oltre che un danno e una penalizzazione degli operatori onesti che operano nel settore. Conclude, quindi, sollecitando il Governo ad attivare con urgenza l'annunciato tavolo informale di consultazione al fine di addivenire al più presto, con il pieno coinvolgimento di tutti gli operatori del settore, ad una positiva revisione della normativa in materia.

5-01395 Agostinelli: Sulla realizzazione del raccordo autostradale fra il porto di Ancona e l'autostrada A14.

5-01704 Agostinelli: Sulla realizzazione del raccordo autostradale fra il porto di Ancona e l'autostrada A14.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla identica materia, su richiesta del Governo, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Patrizia TERZONI (M5S) si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Esprime, inoltre, una forte preoccupazione per l'inaccettabile decisione di proseguire nella realizzazione dell'opera pubblica in questione in

un'area sulla quale grava un enorme rischio idrogeologico e che in passato è già stata oggetto di fenomeni franosi disastrosi. Stigmatizza, per questo, la chiusura del Governo rispetto ad ogni ipotesi alternativa sul piano tecnico e rispetto a tutte le richieste che vengono dai comitati di cittadini di soprassedere alla costruzione dell'infrastruttura oggetto della propria interrogazione.

5-01679 Rotta: Su un'ipotesi di ingerenza nei confronti di ANAS Spa.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Alessia ROTTA (PD), nel prendere atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, precisa tuttavia che la questione oggetto della propria interrogazione non atteneva solo all'esclusività del rapporto di lavoro della persona in questione, ma anche e soprattutto alle questioni se possibili ancor più rilevanti della trasparenza degli atti di chi, come il Ministro per le infrastrutture, ricopre cariche pubbliche e della ingerenza nell'attività di enti o società da esso stesso vigilati.

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle 9.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.30 alle 9.45.

ALLEGATO 1

5-00806 De Rosa: Iniziative per porre rimedio ai danni provocati dalla dispersione in mare di fusti tossici a seguito dell'incidente avvenuto nel dicembre 2012 al largo dell'isola della Gorgona.

5-01908 Realacci: Iniziative per porre rimedio ai danni provocati dalla dispersione in mare di fusti tossici a seguito dell'incidente avvenuto nel dicembre 2012 al largo dell'isola della Gorgona.

TESTO DELLA RISPOSTA

Rilevato che le interrogazioni n. 5-00806 presentata dagli onorevoli De Rosa ed altri e n. 5-01908 presentata dall'onorevole Realacci, vertono sullo stesso argomento, ossia sulla perdita di fusti tossici da parte del Cargo Venezia al largo dell'isola di Gorgona, si provvede a rispondere congiuntamente.

La vicenda dell'Euro Cargo Venezia, con la perdita in mare di 198 fusti contenenti sostanze potenzialmente tossiche e/o nocive, stante la delicatezza e sensibilità del tema, ha immediatamente determinato una forte attenzione e impegno da parte del Ministero dell'ambiente e delle altre amministrazioni interessate e, per questo, è stata posta in essere ogni azione, sia di livello tecnico sia operativo, per minimizzare il danno all'ambiente marino, verificare lo stato del mare a seguito dell'impatto dei fusti perduti, avviare ogni procedura per accelerare operazioni di monitoraggio e recupero delle sostanze nocive, con imputazione dei costi totalmente a carico della società armatrice.

La tempistica e modalità dell'incidente, la natura del carico, i primi provvedimenti di diffida emanati nei confronti della « Atlantica Navigazione » dall'Autorità marittima di Livorno, le ricerche in mare, sono attività note.

Dopo le immediate azioni esperite ai fini della sicurezza della navigazione e della tutela ambientale (avvisi ai Sindaci Comuni costieri, ricerche aeree ed in mare

di eventuali fusti in galleggiamento), in data 21 dicembre 2011 la Capitaneria di Porto di Livorno ha diffidato formalmente (ex articolo 12 legge n. 979 del 1982) il Comandante della nave EURO CARGO VENEZIA ed il legale rappresentante della società armatrice della nave (ATLANTICA S.p.A. DI NAVIGAZIONE) ad adottare urgentemente ogni misura atta ad eliminare gli effetti già dannosi prodotti o potenziali ed a prevenire il pericolo di ogni ulteriore danno all'ambiente.

Tale attività propriamente amministrativa intrapresa dalla Capitaneria di Porto di Livorno in stretto contatto e coordinamento con il Ministero dell'ambiente, in relazione a quanto previsto dalla legge n. 979 del 1982, è poi progredita con il significativo supporto reso dal « Tavolo tecnico », specificamente predisposto dal signor Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e che ha visto protagoniste, in ruolo oltremodo sinergico, altre Amministrazioni ed Enti fra cui il Ministero della salute, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, la regione Toscana, l'Istituto Superiore di Sanità, l'ISPRA, l'ARPAT, la provincia ed il comune di Livorno.

Parallelamente, la Capitaneria di Livorno ha esperito significative azioni di polizia giudiziaria di iniziativa e delegate dalla locale Autorità Giudiziaria.

In ordine alle campagne di rimozione condotte dalla Società responsabile, si pre-

cisa che le medesime si sono concluse il 20 giugno 2012 con il recupero di 149 fusti su fondali di -430 metri di profondità, al termine di una operazione di alta tecnologia prodotta appunto dal *pressing* continuativo della Capitaneria di Porto, costantemente sostenuta dalle istituzioni nazionali e regionali e, soprattutto, dall'opinione pubblica locale.

Ulteriori attività di ricerca, proprio in un'ottica di grande trasparenza ed impegno dell'intero Governo per estendere l'area di monitoraggio, sono state condotte *a latere* anche dalla Marina Militare, a partire dall'11 luglio 2012. La nuova campagna, a cura di un'unità idrografica della Marina stessa, è consistita nello scandaglio, per circa 20 giorni, di fondali in aree non esplorate prima, sulla base delle proiezioni sviluppate da uno specifico modello matematico dell'Istituto Idrografico della Marina Militare di Genova.

Le ulteriori ricerche non hanno dato, purtroppo, esito positivo, la Compagnia Atlantica S.p.A. di Navigazione ha pertanto palesato l'impossibilità tecnica a proseguire utilmente ulteriori ricerche dei fusti mancanti all'appello, confermando lo svolgimento degli studi necessari alla redazione di una relazione tecnica a sostegno di tale lamentato insormontabile ostacolo (richiesta dalla Capitaneria di Livorno). In ordine a ciò, il 21 dicembre 2012 è giunta la relazione tecnica richiesta relativa ad uno « Studio per la stima di probabilità di ritrovamento dei fusti dispersi in mare dalla M/N EUROARGO VENEZIA e non individuati ad esito delle attività di ricerca e recupero », redatto dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Su tale relazione l'ISPRA, con parere del 29 gennaio 2013, testualmente, si è espressa come segue: « Si ritiene l'impianto sperimentale-deduttivo riportato adeguato e ragionevole da un punto di vista tecnico-scientifico. (...) In conclusione, l'area che rimarrebbe da indagare appare estremamente estesa per ritenere ragionevole dover proseguire le prospezioni subacquee, in termini di bilancio costi benefici. D'altro canto è anche plausibile che parte dei

fusti dispersi possano trovarsi esternamente all'area ipotizzata di 800 Km², perché: 1) Sono caduti dalla nave successivamente a quando ipotizzato, nel corso della rotta verso il porto di Genova; 2) Sono affondati successivamente alle 72 ore, periodo in cui è stata svolta la simulazione di deriva ».

La prosecuzione delle attività di ricerca, pur avvalendosi come fatto sino ad oggi dei più sofisticati sistemi di indagine subacquea, è comunque condizionata dall'acquisizione di nuovi elementi sul possibile posizionamento della restante parte del carico disperso da Eurocargo Venezia, in mancanza dei quali le nuove campagne di esplorazione dovrebbero abbracciare un'area davvero immensa comprendente l'Arcipelago Toscano e l'alto Tirreno.

Giova al riguardo ricordare che la legge n. 979 del 1982 prevede all'articolo 11 che l'Autorità Marittima in caso di inquinamento è tenuta a disporre tutte le misure necessarie, non escluse quelle per la rimozione del carico al fine di eliminare gli effetti inquinanti, ovvero attenuarli qualora risultasse tecnicamente impossibile eliminarli.

In tale situazione il lavoro del Tavolo tecnico permanente, costituitosi in Livorno a supporto della Capitaneria di Porto, ha proseguito le proprie attività concentrandosi sulla definizione di un piano di monitoraggio triennale che oltre a tenere sotto controllo dal punto di vista ambientale e sanitario l'area oggetto del sinistro potrebbe altresì fornire nuovi elementi in merito alla eventuale localizzazione della parte residua del carico.

Il programma di monitoraggio, presentato da « Atlantica Navigazione » ed approvato dal tavolo tecnico, prevede un'attività triennale incentrata su:

il campionamento trimestrale di specie ittiche locali, di interesse per l'alimentazione umana (12 campionamenti complessivi);

il campionamento di organismi bentonici a comportamento fossorio con fre-

quenza stagionale nell'anno 2013, almeno semestrale nell'anno 2014 ed almeno annuale nell'anno 2015;

il campionamento di sedimento del fondo del mare a frequenza annuale per il triennio 2013-2015, il tutto nella zona certamente impattata ed in due zone di controllo (aree di « bianco »).

Le attività di monitoraggio previste dal piano triennale 2013-2015 sono proseguite a cura dell'ISPRA e ARPA Toscana.

Sul sito dell'ARPA Toscana sono riportati i dati relativi alla varie attività di monitoraggio ambientale che interessano tre filoni di attività:

1) il monitoraggio ordinario marino-costiero presso 19 punti della costa toscana;

2) il prelievo di pesci, molluschi e crostacei nella zona di ritrovamento dei fusti, trasferiti alla ASL e da questa all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana (IZSLT) per le relative analisi di laboratorio;

3) il monitoraggio dei sedimenti nella zona di ritrovamento dei fusti.

I risultati del monitoraggio effettuato durante il 2013, aggiornati ad ottobre 2013, non indicano particolari anomalie. Sono in corso le analisi dei monitoraggi effettuati nel mese di dicembre 2013.

L'ISPRA, da parte sua, ha trasmesso una relazione sull'attività svolta all'autorità marittima di Livorno, che si allega in copia, relativa alle analisi ambientali volte alla valutazione degli effetti dello sversamento sul comparto bentonico (organismi che vivono a stretto contatto col fondale marino), dove si legge:

« Dal 17 maggio 2012 ad oggi sono state realizzate sei campagne di campionamento condotte a bordo del natante M/P Anastasia del compartimento marittimo di Livorno (matricola LI-10100). Ultima in ordine temporale venerdì 13 dicembre 2013. »;

« Le analisi di laboratorio hanno permesso di rilevare il grado di bioaccumulo di alcuni contaminanti potenzialmente rilasciati dai fusti nichel, molibdeno e vanadio »;

« Le concentrazioni di molibdeno, nichel e vanadio negli organismi di questa specie (gambero *Calocaris macandreae*) hanno finora mostrato valori uguali o minori a quelli dell'area di controllo. Non è stato quindi individuato nessun aumento significativo di questi contaminanti in corrispondenza dell'area di ritrovamento dei fusti. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili successivamente al completamento delle analisi in corso. ».

Dalle analisi predette non emergono elementi utili sul possibile posizionamento in mare della restante parte del carico disperso da Eurocargo Venezia rispetto a quelli a suo tempo disponibili, già posti alla base della ulteriore campagna di ricerca, di cui si è già fatto cenno, effettuata dalla marina militare senza alcun esito.

In sintesi, nel ribadire che i costi relativi al recupero e al monitoraggio sono a totale carico della compagnia ATLANTICA NAVIGAZIONE, si può dire che:

le attività di ricerca e recupero svolte hanno permesso il ritrovamento di un totale di 149 fra fusti e sacchetti su i 198 dispersi in origine;

le successive ricerche effettuate hanno tutte dato esito negativo;

tutte le analisi fin qui svolte sui comparti biotici ed abiotici nell'area certamente impattata hanno fornito risultati assolutamente tranquillizzanti (per non dire nulli);

concordemente con tutte le Amministrazioni ed Enti interessati e competenti si è deciso, a scopo meramente cautelativo, di estendere il monitoraggio sanitario (specie ittiche locali edibili) ed ambientale (organismi bentonici a comportamento fossorio, sedimento del fondale marino) nella zona certamente impattata fino a tutto l'anno 2015.

Per quanto riguarda il danno ambientale, si segnala che con nota del 13 dicembre 2013, prot. n. 37944P, l'Avvocatura distrettuale dello stato di Firenze ha trasmesso l'avviso di fissazione di udienza preliminare per il giorno 24 gennaio 2014 davanti al G.I.P. del tribunale di Livorno.

Nel procedimento penale il Ministero dell'ambiente ha già partecipato, in qualità di parte offesa, con propri consulenti di parte, all'accertamento tecnico irripetibile eseguito sui materiali tossici sversati in mare dalla M/N Eurocargo « Venezia ».

In relazione a tale procedimento penale, si rappresenta che l'Amministrazione ha richiesto e ottenuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri l'autorizzazione a costituirsi parte civile nel procedimento penale in corso già per l'udienza preliminare del 24 gennaio p.v. per gli aspetti risarcitori legati al danno ambientale conseguente alla perdita in mare dalla M/N Eurocargo « Venezia ».

In questa ottica si è provveduto ad investire il competente Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) per i necessari approfondimenti circa il danno ambientale e per l'individuazione della natura e dell'entità dello stesso, ai fini della sua quantificazione.

Infine, per quanto riguarda il tema della sicurezza, anche ambientale, della navigazione, il Governo lo ha affrontato mediante una iniziativa interministeriale (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare). Il decreto 2 marzo 2012, prot. n. 79 introduce misure che tendono, in particolare, a tutelare le aree maggiormente sensibili del nostro Paese tra le quali le Aree Marine Protette, il santuario dei cetacei e Venezia dai rischi connessi alla navigazione delle unità mercantili.

In particolare all'articolo 2, comma 1 è previsto che nell'area marina protetta del Santuario dei Cetacei, di cui alla legge il ottobre 2001, n. 3911 « per l'ingresso e la navigazione nell'intera area marina, come delimitata dall'allegato 1, le navi che trasportano su ponti scoperti e in colli sostanze rientranti nelle tipologie di cui all'Allegato III della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da navi Marpol 73/78 e al Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose (IMDG Code), anche in rimorchi, semirimorchi, *container*, camion e vagoni, devono adottare sistemi di ritenuta del carico che ne garantiscano la massima tenuta e stabilità in ogni condizione meteomarina, al fine di prevenire e impedire perdite accidentali dei carichi ».

Ai predetti fini, il Comando Generale delle Capitanerie di Porto ha emanato, in data 27 giugno 2012, apposita direttiva alle Autorità Marittime periferiche per l'intensificazione dei controlli portuali relativamente ai sistemi di rizzaggio dei carichi recanti sostanze tossiche e pericolose posti sui ponti scoperti delle navi mercantili che fanno rotta nel Santuario dei Cetacei.

ALLEGATO 2

5-01217 Cariello: Iniziative per promuovere l'armonizzazione fra il quadro normativo dettato dalla legge sulle aree naturali protette e la disciplina comunitaria in materia di zone di protezione ambientale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto indicato nell'interrogazione n. 5-01217 presentata dall'onorevole Cariello ed altri, dove, alla luce dell'«ingiustificata differenza di regime giuridico tra le zone di protezione stabilite ai sensi delle direttive comunitarie e le aree naturali protette, così come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette», si chiede la promozione di iniziative normative per armonizzare e dare certezza al regime giuridico di tutte le aree di interesse naturalistico, si rappresenta quanto segue.

La finalità delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE è quella di garantire la presenza, il mantenimento, ovvero il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente di habitat e di specie peculiari del continente europeo, minacciati di frammentazione e estinzione e uno degli strumenti a ciò preposti è l'istituzione di Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che, nel loro insieme, formano una rete ecologica europea coerente di aree, denominata Natura 2000.

In particolare:

la direttiva 92/43/CEE prevede, agli articoli 4 e 5, l'*iter* per l'individuazione, la proposta, la selezione e la designazione delle Zone Speciali di Conservazione, e ciò è recepito agli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97;

la direttiva 79/409/CEE prevede, agli articoli 3 e 4, l'istituzione, lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, di zone di protezione speciale finalizzate al mantenimento e alla sistemazione, conforme alle

esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, nonché al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi, e ciò è recepito all'articolo 1, comma 5, della legge n. 157/92;

la direttiva 92/43/CEE all'articolo 7 prevede che alle ZPS si applichino gli obblighi contenuti nell'articolo 6 in sostituzione di quelli derivanti dall'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE, e ciò è stato recepito all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 357/97, uniformando così la gestione delle diverse tipologie di aree facenti parte della rete Natura 2000;

il decreto del Presidente della Repubblica 357/97 all'articolo 4, comma 3, specifica che le misure di conservazione previste per le aree naturali protette dalla normativa vigente si applicano alle ZSC e ZPS solo per le porzioni ricadenti all'interno del perimetro di aree naturali protette;

il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3 settembre 2002, concernente «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», ha evidenziato in che rapporto sono da considerare gli strumenti di gestione previsti nella normativa vigente in caso di sovrapposizione nello stesso territorio di differenti regimi di tutela.

I siti della rete Natura 2000 contribuiscono, pertanto, al raggiungimento delle finalità di conservazione di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, preveden-

dosi, a tal fine, un regime di protezione specifico ed adeguato.

La legge 6 dicembre 1991, n. 394 « Legge quadro sulle aree protette », prevede invece obiettivi più ampi di quelli di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, e a quegli obiettivi le aree protette concorrono in modo complementare attraverso differenti regimi di protezione. Detta legge prevede, agli articoli 4 e 8, le modalità con cui sono individuate, delimitate e istituite le aree protette nazionali.

Il patrimonio naturale che costituisce l'obiettivo di conservazione e valorizzazione previsto all'articolo 1 dalla legge 394/91 (formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche) ha una accezione più vasta rispetto alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e delle popolazioni di specie di flora e di fauna ritenuti di interesse comunitario, che è l'obiettivo specifico delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

Ai sensi dei sopra citati rispettivi provvedimenti comunitari e nazionali, che dettano le finalità e le modalità per l'individuazione, istituzione/designazione e gestione delle aree facenti parti del sistema delle aree protette e della rete Natura 2000, le procedure ed i criteri in base ai quali queste diverse aree protette vengono identificate presentano delle diversità.

Tutte le aree protette sopra citate concorrono, in modo complementare, all'obiettivo di conservare risorse del territorio nazionale attraverso differenti regimi di tutela, applicati ad aree che in larga misura interessano lo stesso territorio.

L'inclusione delle ZPS e delle ZSC nella classificazione delle aree naturali protette operata dalla deliberazione dell'abrogato Comitato nazionale per le aree protette del 2 dicembre 1996 aveva alimentato una conflittualità interpretativa circa la disciplina di tutela da applicare ai siti Natura 2000. Detta inclusione doveva essere in realtà intesa come un'estensione delle ti-

pologie di aree protette già previste dalla legge n. 394 del 1991 (parco nazionale, riserva naturale statale, parco naturale interregionale, parco naturale regionale e riserva naturale regionale) e non come previsione del medesimo regime giuridico per i siti Natura 2000, che seguono la disciplina prevista dalle sopra citate direttive comunitarie, e le aree protette istituite ai sensi della legge quadro.

Quanto sopra è stato chiarito dapprima con il decreto del Ministro dell'ambiente del 25 marzo 2005 e successivamente con la deliberazione 26 marzo 2008 della Conferenza Stato-regioni, organo deputato ad assumere le funzioni del Comitato nazionale per le aree protette ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 281/97. Detta deliberazione ha infatti chiarito che alle ZPS e ZSC che non ricadono all'interno di aree naturali protette e di aree marine protette istituite ai sensi della legislazione nazionale vigente si applica, in attuazione delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, il regime di protezione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 357/97, nonché le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, concernente « Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 », al Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, « Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS), nonché ai relativi provvedimenti regionali di recepimento ed attuazione.

Si ritiene pertanto che allo stato attuale siano state superate le iniziali incertezze del quadro normativo e che tutte le diverse tipologie di aree protette siano assistite da un regime di tutela rispondente alle esigenze, anche diverse, in base alle quali sono state istituite.

ALLEGATO 3

5-01346 Arlotti: Iniziative urgenti per la revisione delle sanzioni previste dalla legge n. 150 del 1992 relativa all'applicazione in Italia della convenzione internazionale sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per quanto indicato nell'interrogazione n. 5-01346 presentata dall'onorevole Arlotti ed altri, preliminarmente si chiarisce che la Commissione europea con nota del 13 giugno 2007 individua e raccomanda l'adozione di una serie di azioni al fine di perseguire un'efficace e coordinata attuazione delle previsioni del regolamento (CE) n. 338/97, relativo alla protezione delle specie di flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, in tutti gli Stati membri.

In tale contesto viene raccomandato, tra l'altro, al punto II, lettera c), che le sanzioni irrogate per infrazioni al reg. (CE) 338/97 abbiano un effetto dissuasivo sul commercio illegale di specie selvatiche, siano applicate in modo coerente e tengano conto in particolare del valore di mercato degli esemplari, del valore di conservazione delle specie interessate e delle spese sostenute.

La problematica posta nell'atto di sindacato ispettivo in parola verte essenzialmente sull'entità delle sanzioni previste dall'articolo 5, comma 6, della legge n. 150/1992, in materia di « Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica ».

L'articolo 5, comma 5-*bis*, della suddetta legge prevede l'istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali incluse negli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 mediante l'emanaazione di apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione scientifica CITES.

Con decreto ministeriale ambiente, di concerto con Ministero delle politiche agricole, 8 gennaio 2002, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 18 gennaio 2002, è stata formalmente prevista l'istituzione del registro, prevedendone l'obbligo di tenuta per le imprese commerciali, circhi, mostre faunistiche e per chiunque utilizzi, detenga o esponga esemplari a scopo di lucro.

Le sanzioni amministrative da irrogare, in caso di violazione delle disposizioni del richiamato decreto ministeriale 8 gennaio 2002, sono previste all'articolo 5, comma 6, della medesima legge n. 150/92, a cui l'articolo 6 dello stesso decreto ministeriale fa espressamente rimando. La sanzione attualmente prevista va da un minimo di 3.098,00 euro ad un massimo di 9.296,00 euro.

Tanto premesso, si ritiene che la generica previsione dell'articolo 6 del decreto ministeriale 8 gennaio 2002, che opera il rimando alle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 6, della legge n. 150/92 in caso di violazione « alle disposizioni del presente decreto » abbia, oggettivamente, un tenore prescrittivo non ben circostanziato.

Inoltre, i soggetti tenuti alla compilazione dei registri sono esposti ad una sanzione che pare effettivamente non calibrata in relazione alle molteplici irregolarità che si possono rilevare.

Ebbene, condividendo l'opportunità di dare impulso ad una nuova articolazione delle sanzioni che siano proporzionate alla gravità delle violazioni, si sta già lavorando per promuovere una proposta normativa tesa a modificare il comma 6 dell'articolo 5 della legge 150/92.

Riguardo al fatto che, con decreto ministeriale 5 ottobre 2010, è stata introdotta, tra le altre, una modifica al decreto ministeriale 8 gennaio 2002 mediante l'introduzione dell'esenzione dall'obbligo di registrazione per gli esemplari di uccelli, appartenenti a specie incluse nell'allegato B al reg. (CE) n. 338/97, considerate facilmente e comunemente allevate e, per l'effetto, incluse in apposito allegato 1 al decreto, si riferisce che è in via di emanazione un apposito decreto direttoriale, adottato d'intesa con il Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato, con il quale viene ampliato il numero di specie di uccelli esentate dall'obbligo di registrazione che, pertanto, passerebbero dalle attuali 23 a 35.

In ordine, poi, alla richiesta di inclusione di rappresentanti del mondo associativo e *no-profit* in seno alla Commissione scientifica CITES, vi è da dire che, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 150/1992 e del decreto legislativo 300/1999, il Ministero dell'ambiente è l'Autorità competente per la gestione e attuazione in Italia della Convenzione internazionale di Washington

e dei connessi regolamenti comunitari di attuazione, restando in capo Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il tramite del Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato, i compiti di controllo e certificazione.

Presso detto Dicastero opera un organo collegiale, previsto dall'articolo 4 comma 5 della citata legge n. 150/1992, denominato « Commissione scientifica per l'applicazione della CITES », la cui composizione è stata fissata dall'articolo 12-*bis* della legge n. 59/1993. La Commissione è competente per il rilascio di pareri sulla sostenibilità dei commerci internazionali di specie minacciate e per l'accertamento delle nascite in cattività e/o della riproduzione artificiale di specie animali e vegetali.

L'eventuale inclusione dei rappresentanti del mondo associativo e *non profit* richiederebbe, quindi, una modifica della norma primaria che stabilisce la composizione dell'organo collegiale.

Attesa la particolare tecnicità delle normative comunitarie di attuazione della CITES, spesso soggette ad interpretazioni anche a livello comunitario, appare opportuno garantire la sistematica informazione e consultazione dei portatori di interesse.

A tal proposito si potrebbe ipotizzare la costituzione di un tavolo informale di consultazione, che operi mediante riunioni periodiche, che veda la partecipazione dei portatori di interesse delle varie filiere commerciali interessate dall'applicazione delle norme CITES.

Si avvieranno, pertanto, gli opportuni approfondimenti in tale direzione.

ALLEGATO 4

5-01395 Agostinelli: Sulla realizzazione del raccordo autostradale fra il porto di Ancona e l'autostrada A14.**5-01704 Agostinelli: Sulla realizzazione del raccordo autostradale fra il porto di Ancona e l'autostrada A14.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo congiuntamente alle interrogazioni degli onorevoli Agostinelli ed altri n. 5-01395 e n. 5-01704 in quanto i quesiti posti vertono su identico argomento.

In particolare, per quanto concerne lo specifico quesito posto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base delle informazioni assunte dal Ministero medesimo, informo che l'area in questione, denominata « la grande frana di Ancona », risulta ubicata nel comune di Ancona – località Palombella, Posatora e Torrette – ed è contraddistinta con il codice F-13-0154 (P3, R4), nella tavola RI 22 del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale, approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 116 del 21 gennaio 2004.

Al riguardo, l'area contraddistinta con il codice F-13-0154 risulta classificata come frana complessa attiva, con livello di pericolosità elevato (P3) e gradi di rischio molto elevato (R4).

Di recente, con decreto del segretario generale dell'Autorità di Bacino regionale n. 30/SABN del 22 ottobre 2013 e n. 31/SABN del 18 novembre 2013 (quest'ultimo per correzione di errore materiale), si è proceduto a modificare il perimetro del dissesto individuando due nuove aree di versante in dissesto, poste ai lati della frana F-13-0154 (cosiddetta grande frana di Ancona), identificati rispettivamente con il codice F-13-0201 (località Torrette) e con il codice F-13-0202 (località Palombella), classificando entrambe le due nuove

aree come frana attiva, con livello di pericolosità elevato (P3) e grado di rischio molto elevato (R4), analogamente al perimetro originario F-13-0154.

Tale aree in dissesto sono sottoposte alle prescrizioni di cui alle « Norme di attuazione » del citato Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale, approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 116 del 21 gennaio 2004.

In particolare, per il caso in specie, in relazione alla richiesta degli onorevoli interroganti, il Ministero dell'ambiente fa presente che va considerato quanto riportato all'articolo 12 (disciplina delle aree di versante in dissesto), comma 3, lettera j), in base al quale, nelle aree di versante a rischio frane con livello di pericolosità elevate AVD-P3, sono consentiti esclusivamente, nel rispetto delle vigenti normative tecniche, la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture tecnologiche o viarie, pubbliche o di interesse pubblico, nonché delle relative strutture accessorie; tali opere sono condizionate ad uno studio da parte del soggetto attuatore in cui siano valutate eventuali soluzioni alternative, la compatibilità con la pericolosità delle aree e l'esigenza di realizzare interventi per la mitigazione della pericolosità, previo parere vincolante dell'Autorità di bacino.

Inoltre, l'articolo 12, comma 5 prevede che tutti gli interventi consentiti dal medesimo articolo sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al decreto

ministeriale 11 marzo 1988, volto a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto ed il livello di rischio esistente. Tale verifica, redatta e firmata da un tecnico abilitato, deve essere allegata al progetto di intervento.

Per quanto attiene poi ai quesiti di competenza MIT informo che il collegamento stradale tra il porto di Ancona e l'Autostrada A14, con bretella di collegamento alla Variante alla S.S. 16, è compreso nel 1° Programma delle Infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale di cui alla Delibera CIPE n. 121/2001 e confermato dal documento « Infrastrutture Prioritarie » redatto dal Ministero delle infrastrutture nel novembre 2006.

Il Promotore del progetto è l'A.T.I. Impregilo-Astaldi-Pizzarotti-Itinera la cui proposta, approvata dal CIPE, definisce un valore complessivo dell'opera pari a euro 479.773.046,10 oltre IVA e, con riferimento allo specifico quesito degli interroganti, è prevista in autofinanziamento senza contributo pubblico.

Più in particolare, con delibera 34/2010 il CIPE ha approvato il progetto preliminare « Collegamento tra il Porto di Ancona e la grande viabilità ».

Hanno espresso parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni:

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con parere n. 323 del 28 luglio 2009;

il Ministero per i beni e le attività culturali con nota n. DG-PBAAC-S04/420, dell'8 gennaio 2010;

la regione Marche con delibera di Giunta 3 agosto 2009, n. 1308, ha espresso motivato parere negativo ai fini della conformità urbanistica, chiedendo l'istituzione del Collegio Tecnico previsto dall'articolo 165, comma 6, punto *b*), del decreto legislativo n. 163 del 2006;

il Collegio Tecnico, istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione dei rappresentanti

regionali e di quelli del comune di Ancona, ha tenuto riunioni il 21 settembre 2009, l'8 ottobre 2009 e da ultimo il 22 ottobre 2009 con cui si è conclusa positivamente l'attività del summenzionato Collegio; né i rappresentanti regionali né quelli comunali hanno mai sollevato problematiche relative allo sbocco della galleria nell'area della « Grande frana di Ancona ».

Ad esito del Collegio Tecnico, la regione Marche, con successiva delibera n. 1919 del 16 novembre 2009 ha condiviso le conclusioni raggiunte dal predetto Collegio Tecnico e si è dichiarata favorevole all'intesa Stato-regione per la localizzazione dell'intervento.

Tra le prescrizioni emesse dal CIPE, la n. 11 e la n. 12 riguardano i criteri e le campagne di indagine da effettuare in corso di redazione del progetto definitivo per definire i parametri geotecnici e geomeccanici atti a delimitare il corpo (o i corpi) della Grande frana di Ancona, interessati dallo sbocco della galleria e dai viadotti di approccio.

Con delibera 9/2011 il CIPE ha approvato definitivamente la Convenzione di Concessione e il Piano economico e finanziario, adeguati al relativo parere espresso dal NARS.

Lo scorso 18 dicembre 2013 il raggruppamento temporaneo di imprese, con Impregilo SpA mandataria, costituitosi in Società di progetto, ha sottoscritto la Convenzione di Concessione, riguardante la progettazione (definitiva ed esecutiva), la costruzione e la gestione dell'intervento.

Il progetto definitivo dell'intervento, che sarà predisposto a cura del Concessionario, non appena ultimato sarà oggetto di Conferenza dei servizi propedeutica per l'inoltro al CIPE ai fini dell'approvazione dello stesso.

In sede di Conferenza di servizi il comune di Ancona, dopo aver analizzato il progetto, esprimerà il suo parere sull'intervento e potrà dettare prescrizioni e/o raccomandazioni cui dovrà attenersi il Concessionario nella predisposizione del progetto esecutivo.

ALLEGATO 5

5-01679 Rotta: Su un'ipotesi di ingerenza nei confronti di ANAS Spa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione oggi in discussione l'onorevole interrogante chiede di conoscere se e come si intenda rimediare a un'indebita ingerenza nei confronti di ANAS, società sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di una presunta imminente assunzione del dottor Nicola Bonaduce presso la medesima società.

Innanzitutto preciso che alcuna ingerenza al riguardo è stata mai fatta nei confronti di ANAS.

Come lo stesso onorevole interrogante ha evidenziato il dottor Bonaduce collabora presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro LUPI con l'incarico di Consigliere per gli affari regionali.

Al riguardo, confermo che a tutt'oggi il medesimo continua a svolgere il predetto incarico presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con assoluto carattere di esclusività.

Peraltro, ogni valutazione di diverso impiego o collaborazione presso soggetti pubblici o privati sarebbe stata condizionata, in ogni caso, dal venir meno dell'incarico svolto.

Assicuro, inoltre, che nell'ipotesi in cui il dottor Bonaduce avesse considerato la possibilità di assumere una diversa attività di impiego o collaborazione professionale, sarebbe stata comunque esclusa ogni forma di sovrapposizione di incarichi e conseguentemente ogni forma di coesistenza sia giuridica sia economica in capo al medesimo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	31
DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X della Camera) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	31
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	42
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	44
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato. S. 1253 Governo (Parere alla XI Commissione della Camera) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	32
DL 151/13: Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali. S. 1215 Governo (Parere alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	33
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	47
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. S. 1212 Governo, approvato dalla Camera, ed abb. (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e rinvio</i>)	33

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Raffaele RANUCCI, indi del presidente Renato BALDUZZI.

La seduta comincia alle 8.15.

Sull'ordine dei lavori

Raffaele RANUCCI, *presidente*, propone di invertire l'ordine del giorno e di iniziare la seduta con l'esame del disegno di legge C. 1920, per passare poi all'esame della proposta di legge C. 1253.

La Commissione concorda.

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X della Camera).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione prosegue l'esame, iniziato nella seduta del 22 gennaio scorso.

Raffaele RANUCCI, *presidente*, ricorda che il provvedimento è assegnato, in sede referente, alle Commissioni riunite VI e X

della Camera e che le stesse stanno ancora esaminando gli emendamenti ad esso riferiti. Considerato peraltro che l'inizio della discussione del disegno di legge nell'Assemblea della Camera è al momento prevista per l'inizio del mese di febbraio, e quindi potenzialmente la prossima settimana, esprime l'avviso che la Commissione dovrebbe pronunciarsi nella seduta odierna sul testo iniziale del Governo, senza rinviare ulteriormente.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), *relatore*, condivide l'avviso del presidente.

Raffaele RANUCCI, *presidente*, preso atto che non vi sono obiezioni a procedere nel modo da lui indicato, invita il relatore a formulare la sua proposta di parere.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con sei condizioni (*vedi allegato 1*).

Il senatore Lionello Marco PAGNONCELLI (FI-PdL) invita il relatore a valutare la possibilità di inserire nella sua proposta di parere un riferimento all'opportunità di distinguere, quando si tratta di attribuire risorse alle compagnie aeree per interventi di sostegno allo sviluppo del trasporto aereo, tra il caso in cui le risorse medesime sono erogate da enti pubblici e il caso in cui le risorse derivano invece da iniziative private. Ritene infatti che l'affidamento della gestione delle tratte aeroportuali debba avvenire con gara solo nel caso in cui la gestione si avvalga di finanziamenti pubblici.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), *relatore*, rileva come l'osservazione del senatore Pagnoncelli sia condivisibile nel merito. Tuttavia, riguardando l'osservazione un profilo a suo avviso non strettamente attinente alle competenze della Commissione, ritiene più corretto inserirla tra le premesse della proposta di parere, anziché nella parte dispositiva. Riformula

quindi la sua proposta di parere nei termini anzidetti (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato.

S. 1253 Governo.

(Parere alla XI Commissione della Camera).

(*Rinvio del seguito dell'esame*).

La Commissione prosegue l'esame, iniziato nella seduta del 22 gennaio scorso.

Il senatore Raffaele RANUCCI (PD), *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione di merito – la Commissione lavoro della Camera – ha deferito a un comitato ristretto l'esame della proposta di legge in titolo, adottata come testo base, e delle proposte abbinate. Considerato che – come ha già avuto modo di osservare nella precedente seduta – il comitato ristretto o la Commissione potrebbero predisporre un nuovo testo del provvedimento, ritiene che la Commissione parlamentare per le questioni regionali dovrebbe ulteriormente aggiornare i propri lavori in attesa degli sviluppi dell'esame in sede referente.

Fa peraltro presente che, non essendo ancora stato definito il calendario dei lavori dell'Assemblea della Camera per il mese di febbraio, non si può al momento prevedere con certezza la data entro la quale la Commissione sarà tenuta ad esprimere il proprio parere, anche se, considerato l'andamento dei lavori della Camera, si può immaginare che il provvedimento non verrà iscritto nell'ordine del giorno dell'Aula prima della metà della prossima settimana.

Quindi, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 8.30, è ripresa alle 8.40.

DL 151/13: Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali.

S. 1215 Governo.

(Parere alla 5^a Commissione del Senato).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 22 gennaio scorso.

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, ricorda che nella precedente seduta la Commissione aveva convenuto di rinviare l'espressione del proprio parere sul provvedimento in titolo, in modo da poter valutare il testo anche alla luce degli emendamenti presentati, ed in particolare di quelli eventualmente presentati dal relatore o dal Governo. Poiché peraltro al momento presente non risultano ancora presentati emendamenti del relatore o del Governo, inoltre il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori del Senato per questa settimana – anche se la Conferenza dei capigruppo del Senato potrebbe, già nella giornata di oggi, rivedere il calendario – e non è possibile prevedere con certezza quando la Commissione di merito concluderà i propri lavori, ritiene preferibile che la Commissione parlamentare per le questioni regionali esprima il proprio parere sul disegno di legge del Governo nella seduta odierna.

Quindi, non essendovi obiezioni, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una condizione e due osservazioni (*vedi allegato 3*).

Il senatore Albert LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ringrazia il presidente per aver fatto riferimento nella sua proposta di parere al problema della mancata attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 194 del 2010 e quindi del mancato trasferimento dei servizi ferroviari nella regione Valle d'Aosta. Si tratta di un punto che era stato eviden-

ziato anche nel parere espresso dalla Commissione in occasione dell'esame del decreto-legge n. 126 del 2013 (S. 1149), che non è poi stato convertito. Sottolinea che i 23 milioni previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge in esame non rappresentano un regalo dello Stato alla Valle d'Aosta, ma sono risorse che spettano alla regione in attuazione del citato articolo 2 del decreto legislativo n. 194 del 2010: un articolo del quale la sua regione ancora attende la piena attuazione.

Il senatore Stefano CANDIANI (LN-Aut) dichiara che il suo gruppo è contrario al decreto-legge in esame, che prevede misure a favore di Roma capitale, senza però eliminare i problemi strutturali che stanno alla base della formazione del debito del comune e che quindi torneranno a provocare i loro effetti nefasti anche nei prossimi esercizi finanziari.

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, dichiara di comprendere le ragioni del senatore Candiani, ricordando tuttavia che la Costituzione riconosce alla città di Roma, in quanto capitale, uno *status* speciale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

S. 1212 Governo, approvato dalla Camera, ed abb.
(Parere alla 1^a Commissione del Senato).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, ricordando che la Commissione lo ha già esaminato nel corso della sua lettura da parte della Camera (C. 1542) e sottolineando che si tratta di un provvedimento di grande rilievo dal punto di vista delle competenze della Commissione.

Ricorda, quindi, più in dettaglio, che il disegno di legge tratta delle città metropolitane, delle quali prevede l'istituzione entro la fine del 2014; delle province; dei commissari e sub-commissari delle province; della città metropolitana di Roma capitale; e delle unioni, fusioni e incorporazioni di comuni.

Il capo II (articoli 2-10) concerne le città metropolitane, per le quali si prevedono funzioni di « cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano » e « promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione ».

L'articolo 2, comma 1, individua direttamente le città metropolitane delle regioni ad autonomia ordinaria: sono le città di Torino, Milano Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria. A queste si aggiunge Roma Capitale (soggetta alla disciplina speciale dettata dall'articolo 20) e si aggiungono altresì le città metropolitane eventualmente istituite dalle regioni ad autonomia speciale Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna nei rispettivi capoluoghi nonché nelle province individuate come aree metropolitane da loro leggi regionali già vigenti.

A queste quindici città metropolitane, possono aggiungersene altre per effetto dell'articolo 2, comma 2, che permette l'acquisizione dello *status* di città metropolitana a un duplice requisito: una determinata consistenza demografica (almeno un milione di abitanti) e l'iniziativa da parte di comuni rappresentanti una determinata quota di popolazione.

Per tutte le città metropolitane, valgono le disposizioni del presente disegno di legge, che peraltro prevede (articolo 2, comma 1, ultimo periodo) una clausola di propria recessività a favore del legislatore regionale ad autonomia speciale.

Il territorio della città metropolitana è quello della omonima provincia (articolo 2, comma 3), salvo variazioni disposte con legge statale, su iniziativa dei comuni interessati, sentita la regione, secondo il procedimento di cui all'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

Per quanto riguarda gli organi della città metropolitana, sono previsti un sindaco metropolitano e due assemblee (presiedute dal medesimo sindaco), vale a dire il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana (articolo 2, comma 4). La disciplina degli organi è demandata allo statuto metropolitano, fuorché per alcuni profili, che il disegno di legge disciplina direttamente (all'articolo 2, commi 5 e 6).

In particolare, il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e di controllo; approva regolamenti, piani, programmi, nonché ogni altro atto sottopostogli dal sindaco; è il titolare dell'iniziativa circa l'elaborazione dello statuto e le sue modifiche; approva il bilancio (propostogli dal sindaco). La conferenza metropolitana è organo deliberativo dello statuto e delle modifiche. Ha inoltre funzione consultiva sul bilancio. In ambedue questi casi (statuto e bilancio) la conferenza metropolitana si esprime con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana nonché la maggioranza della popolazione complessivamente residente. La indicazione di ulteriori funzioni del consiglio e della conferenza è demandata allo statuto (comma 7).

È prevista una disciplina transitoria per la prima istituzione delle città metropolitane, che deve avvenire entro il 2014 (articolo 3). L'iniziativa spetta a un apposito comitato composto dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione e dal sindaco di uno dei comuni, eletto da un'apposita assemblea dei sindaci dei comuni. Il comitato ha funzioni istruttorie circa il trasferimento di funzioni, beni immobili, risorse finanziarie. Quando il comitato ha svolto le sue funzioni, sono indette dal sindaco del comune capoluogo le elezioni di una conferenza incaricata della stesura di un progetto di statuto: in questa fase la conferenza è integrata, quanto a composizione, dal comitato istitutivo. Il progetto va ultimato entro il 30 giugno 2014 e trasmesso ai sindaci dei comuni.

La conferenza è composta di 14 o 18 o 24 membri, a seconda della popolazione

della città metropolitana. Le elezioni si tengono a scrutinio di lista. Sono elezioni indirette, cui partecipano i sindaci e i consiglieri comunali, con ponderazione dei voti secondo un indice commisurato alla popolazione complessiva della fascia demografica dei comuni appartenenti alla città metropolitana. È previsto che entro il 30 settembre 2014, il comitato istitutivo subentri agli organi della provincia; dopo il 30 settembre 2014, la città metropolitana subentra alla provincia; entro il 1° novembre 2014, sono indette (dal comitato istitutivo) le elezioni del consiglio metropolitano; dopo il 30 settembre fino al 1° novembre 2014, il sindaco esercita le funzioni degli organi della città metropolitana; entro due mesi dall'insediamento del consiglio metropolitano, è approvato lo statuto.

L'articolo 3, comma 9, disciplina una specifica procedura volta a consentire ad almeno un terzo dei comuni o a un numero di comuni che insieme abbiano una popolazione pari ad almeno un terzo della popolazione della città metropolitana di non entrare a far parte della città metropolitana, rimanendo di contro nella provincia di appartenenza.

Il comma 10 disciplina una specifica tempistica, per l'istituzione della città metropolitana di Reggio Calabria.

Gli articoli 4 e 5 trattano ancora degli organi, e in particolare del sindaco e del consiglio metropolitano. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo. Non è prevista l'istituzione di una giunta metropolitana, ma il sindaco può assegnare deleghe a consiglieri metropolitani secondo lo statuto (articolo 6).

Il consiglio metropolitano ha una composizione numerica variabile, a seconda della popolazione residente (articolo 4, comma 2) e si costituisce con elezione indiretta (secondo le modalità previste dall'articolo 5). Lo statuto metropolitano può però prevedere per il consiglio – e per il sindaco – una elezione diretta, a determinate condizioni volte a promuovere la riorganizzazione dei territori su una scala amministrativa più funzionale (articolo 4, comma 4).

L'articolo 4, comma 5, concerne le ineleggibilità e incompatibilità dei membri del consiglio metropolitano, che sono le stesse già previste per sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale.

Il comma 6 statuisce la gratuità dell'incarico per il sindaco, i componenti del consiglio metropolitano e della conferenza metropolitana.

L'articolo 5 disciplina invece l'elezione indiretta del consiglio metropolitano. Suoi elettori sono i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nella città metropolitana. I medesimi soggetti sono esclusivi titolari dell'elettorato passivo. L'elezione è con sistema proporzionale per liste; le liste devono recare la sottoscrizione di almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con sanzioni fino all'inammissibilità della lista. Ciascun elettore, come detto, esprime un voto ponderato sulla base di un indice. L'indice è determinato ripartendo i comuni in fasce demografiche a seconda della popolazione.

Il meccanismo di ponderazione si avvale di due correttivi: la riduzione del « peso » degli elettori appartenenti ad un comune la cui popolazione superi il 45 per cento della popolazione metropolitana e la implicita differenziazione tra comuni dovuta al fatto che il numero di consiglieri di ciascun comune varia a seconda della dimensione dei comuni, secondo la normativa vigente.

I voti ponderati sono ripartiti tra le liste. Il medesimo meccanismo di ponderazione è volto ad introdurre elementi di riequilibrio tra realtà demografiche differenziate. L'assegnazione del numero di consiglieri metropolitani a ciascuna lista è effettuata sulla base della cifra elettorale di ciascuna lista, costituita dalla somma dei voti ponderati validi conseguiti dalla medesima. Per l'assegnazione del numero di consiglieri metropolitani a ciascuna lista, si segue il metodo d'Hondt (dei più alti quozienti). È prevista la preferenza (singola), anch'essa ponderata.

Sono previsti meccanismi di scorrimento della lista in caso di vacanza dei seggi. Non si considera cessazione dalla carica – e dunque, non si ha vacanza – per il consigliere metropolitano eletto o rieletto sindaco o consigliere o consigliere in un comune della città metropolitana.

La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana (articolo 7). Il sindaco ha il potere di convocare la conferenza e svolge le funzioni di presidente. Lo statuto disciplina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza. Rimane ferma la speciale maggioranza altrove prevista (all'articolo 2, comma 5 e 6) riguardo allo statuto e alle sue modifiche o al parere sul bilancio.

Le funzioni delle città metropolitane – disciplinate dall'articolo 8 – sono le funzioni fondamentali delle province e quelle delle città metropolitane attribuite entro il processo di riordino delle funzioni delle province (ai sensi dell'articolo 17). Si aggiungono l'adozione e l'aggiornamento annuale del piano strategico del territorio metropolitano; la pianificazione territoriale generale comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture; la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; la mobilità e la viabilità; la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale; la promozione e il coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione.

Ulteriori funzioni possono essere attribuite alle città metropolitane così dallo Stato come dalle regioni. Ancora l'articolo 8, al comma 2, fa salve le funzioni che spettano alle regioni nelle materie a legislazione concorrente Stato-regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e nelle materie di competenza esclusiva delle regioni (articolo 117, quarto comma). Restano altresì ferme le funzioni amministrative esercitate dalle regioni in virtù del principio di sussidiarietà (articolo 118 della Costituzione).

Ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi (comprese le entrate provinciali) della provincia cui subentra (con esenzione fiscale per il trasferimento di beni). Le risorse della città metropolitana sono date dal patrimonio, dal personale e dalle risorse strumentali della provincia medesima (articolo 9). Sono previste norme per regolare il passaggio del personale e dei beni da un ente all'altro. Una disciplina speciale – recata dall'articolo 9, comma 3 – concerne il subentro nelle partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano nelle società operanti nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse ad Expo 2015. È previsto che in tali partecipazioni subentri provvisoriamente non la città metropolitana, ma la regione Lombardia. Poi, dal 1° maggio 2015, le partecipazioni trasferite alla regione Lombardia sono nuovamente trasferite, in capo alla città metropolitana.

L'articolo 10, con norma di chiusura, prevede che alle città metropolitane si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni presenti nel testo unico sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) e le disposizioni sulla potestà normativa degli enti locali (poste dalla legge n. 131 del 2003).

Alla città metropolitana di Roma Capitale è dedicato l'articolo 20 del disegno di legge. Le si applicano le disposizioni dell'ordinamento relative alle altre città metropolitane – più quelle che hanno per specifico oggetto Roma Capitale, poste dai decreti legislativi n. 156 del 2010 (attuativo dell'ordinamento transitorio di Roma Capitale), n. 61 del 2012 (recante ulteriori disposizioni attuative, circa il conferimento di funzioni amministrative) e n. 51 del 2013 (recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 61 dell'anno precedente). Lo statuto disciplina i rapporti tra questa città metropolitana e gli altri comuni (con attenzione alle funzioni connesse all'esser sede degli organi costituzionali e delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri).

Quanto alle province, queste sono definite dall'articolo 1, comma 3, «enti territoriali di area vasta» e sono oggetto degli articoli da 11 a 17, nel capo III del disegno di legge. Le funzioni sono oggetto degli articoli 11 e 17.

In particolare, l'articolo 11 specifica che non sono investite dalla nuova disciplina le province autonome di Trento e Bolzano e della regione Valle d'Aosta e che forme particolari di autonomia possono essere riconosciute alle province dalle regioni nelle materie di competenza legislativa regionale (concorrente o esclusiva), ferme restando, su tali materie, le funzioni regionali. Parimenti, sono tenute ferme le funzioni in ambito amministrativo esercitate per sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza (ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione).

L'articolo 17 individua le funzioni fondamentali delle province, che sono: *a*) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; *b*) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; *c*) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; *d*) raccolta ed elaborazione dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

Il comma 3 prevede che le funzioni fondamentali delle province debbano essere esercitate «nei limiti e secondo le modalità» stabiliti dalla legislazione statale e regionale. La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, provvedere alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado (comma 2).

Norme specifiche riguardano le province montane. Le regioni riconoscono loro, nelle materie di competenza, forme particolari di autonomia (articolo 11, comma 2). Gli statuti delle province montane possono prevedere, d'intesa con la

regione, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali (purché non conseguano maggiori oneri) (articolo 12, comma 7).

A tali province sono inoltre attribuite due funzioni fondamentali, ulteriori rispetto a quelle attribuite alla generalità delle province, ossia: *a*) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alle specificità del territorio medesimo; *b*) cura delle relazioni istituzionali con altri enti territoriali, compresi quelli di altri Paesi, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane (articolo 17, comma 2).

L'articolo 17, commi 5 e 7, 8, 9, 10, 11 e 13 delinea il procedimento per il riordino delle funzioni oggi attribuite alle province e la loro attribuzione ad altri soggetti (comuni, regioni o altri). In particolare, per le funzioni non riconosciute come espressamente proprie delle province dal disegno di legge, si prevede che Stato e regioni provvedano, secondo la loro competenza, alla «individuazione, per ogni funzione, dell'ambito territoriale ottimale di esercizio». Come altri criteri di cui tenere conto sono previsti i seguenti: l'efficace svolgimento delle funzioni fondamentali dei comuni; esigenze unitarie riconosciute; ricorso a soluzioni gestionali e organizzative quali avvalimento, deleghe di esercizio, e valorizzazione delle forme associate di esercizio.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, Stato e regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito in Conferenza unificata, le funzioni oggetto del riordino e le relative competenze e i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, connesse all'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento. È prevista una disciplina per il caso di mancato raggiungimento dell'accordo o dell'intesa. Entro sei mesi, con legge regionale si provvede a dare attuazione all'accordo sul riordino delle funzioni. Decorso tale termine, il

Governo esercita il potere sostitutivo (ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003).

Il Governo è poi delegato ad adottare – entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento previsto per il trasferimento delle funzioni – uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della legislazione statale su funzioni e competenze dello Stato e degli enti territoriali e su finanza e patrimonio dei medesimi enti.

Ove disposizioni normative statali o regionali riguardanti servizi a rete di rilevanza economica prevedano l'attribuzione ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, le leggi statali o regionali devono prevedere la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale. Alle regioni che sopprimono enti o agenzie sono riconosciute « misure premiali », da individuarsi con decreto del ministro dell'economia, senza maggiori oneri.

Quanto agli organi della provincia, questi sono il presidente della provincia; il consiglio provinciale; l'assemblea dei sindaci (articolo 12, comma 1).

Il riparto di competenza è analogo a quello fissato per gli organi della città metropolitana. L'incarico di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci è svolto a titolo gratuito (articolo 16).

Il presidente della provincia ha la rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento degli uffici (articolo 12, comma 2).

Il presidente della provincia – ai sensi dell'articolo 13 – è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia. Sono eleggibili i sindaci il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data delle elezioni. Il presidente resta in carica quattro anni, anche in caso di cessazione dalla carica di sindaco (se avvenga per fine mandato). Le candidature devono essere sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Ogni

elettore vota per un solo candidato ed il voto è ponderato (secondo il sistema già illustrato a proposito dell'elezione del consiglio metropolitano). È eletto il candidato che consegua il maggior numero di voti, sulla base della predetta ponderazione. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente e può assegnare deleghe al vicepresidente e a consiglieri provinciali.

Il consiglio provinciale è l'organo di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi e approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; ha altresì potere di proposta dello statuto e poteri decisori finali per l'approvazione del bilancio (articolo 12, comma 2).

Il consiglio – ai sensi dell'articolo 14 – è composto dal presidente della provincia e da un numero di consiglieri, variabile in base alla popolazione (da 10 a 16 consiglieri). È organo elettivo di secondo grado e dura in carica due anni.

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della provincia. Il voto anche in questo caso è ponderato. È prevista la presentazione di liste sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. Il voto non è attribuito alle liste, ma solo ai singoli candidati. Viene dunque stilata un'unica graduatoria e sono eletti i candidati che ottengano il maggior numero di voti, secondo la ponderazione. Sono previste disposizioni per promuovere la equilibrata presenza dei generi nella rappresentanza.

L'assemblea dei sindaci (articolo 12, commi 2 e 3) è composta dai sindaci dei comuni della provincia. È competente per l'adozione dello statuto e ha potere consultivo per l'approvazione dei bilanci. Lo statuto può attribuirle altri poteri propositivi, consultivi e di controllo.

L'articolo 15 disciplina la costituzione degli organi in sede di prima applicazione e la modifica degli statuti. In caso di mancata adozione delle modifiche statutarie entro la predetta data, il Governo esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.

Alcune disposizioni specificano le incompatibilità e i requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari e sub-commissari delle province e precisano che i sub-commissari devono essere scelti tra il personale dell'ente locale. Conseguentemente viene disposta la decadenza, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge, degli eventuali sub-commissari che non abbiano questo requisito.

Il capo V (articoli 21-28) detta disposizioni sulle unioni, fusioni o incorporazioni di comuni. Per i comuni al di sotto di 5 mila abitanti o di 3 mila abitanti se « appartenenti o appartenuti » a comunità montane, resta fermo l'obbligo (previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010, articolo 14, comma 28) di esercitare in forma associata tramite unione o convenzione le funzioni fondamentali (ad eccezione di quelle relative all'anagrafe). Sono esentati dall'obbligo sopra ricordato i comuni il cui territorio coincida integralmente con quello di una o più isole nonché il comune di Campione d'Italia (ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2010).

In caso di esercizio comune, non rilevano, ai fini del patto di stabilità, le voci relative al finanziamento delle spese gestite in convenzione nei bilanci dei comuni capofila di convenzioni.

Il comma 5 prevede una compensazione di obiettivi inerenti al patto di stabilità tra il comune capofila (con riduzione degli obiettivi) e gli altri comuni associati (con aumento degli obiettivi), in relazione alla gestione di funzioni e servizi in forma associata.

Il comma 7 modifica la scansione temporale dell'adeguamento dei comuni all'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali previsto dall'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010. La vecchia tempistica prevede una duplice scadenza: a) il 1° gennaio 2013, con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali; b) il 1° gennaio 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali. La nuova tempistica prevede una scadenza intermedia, il 30 giugno 2014, per l'esercizio di altre tre delle

funzioni fondamentali. Il termine ultimo per le restanti funzioni è posposto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

L'articolo 21 abroga le disposizioni poste dal decreto-legge n. 138 del 2011 (articolo 16, commi 1-13) e modificate dal decreto-legge n. 95 del 2012 (articolo 19, comma 2) sulle unioni di piccoli comuni (fino a 1.000 abitanti) per l'esercizio facoltativo associato di tutte le funzioni. Di questo articolo del decreto-legge n. 95 sono del pari abrogati i commi 4, 5 e 6, anch'essi relativi alle unioni di comuni di contenuta dimensione.

Il comma 2 demanda allo statuto dell'unione di comuni la determinazione del numero dei membri del consiglio, mentre attualmente il testo unico reca la diretta prescrizione che il consiglio sia composto da un numero di consiglieri non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente. Si introduce la previsione secondo cui « lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione, lo statuto è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione » (comma 2, lettera b)). Si introduce anche la previsione che il presidente dell'unione dei comuni possa avvalersi per specifiche funzioni del segretario di un comune dell'unione, senza maggiori oneri di finanza pubblica (comma 2, lettera c)). Quanto al contenuto dello statuto, il comma 3 prescrive che questo rispetti i principi organizzativi e funzionali e le soglie demografiche minime eventualmente disposte dalle leggi regionali, nonché la coerenza con gli ambiti territoriali che esse determinino.

Il comma 5 dell'articolo 21 stabilisce che il numero degli assessori nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non possa essere superiore a 2 (attualmente non sono previsti assessori nei comuni fino a 1.000 abitanti; e sono previsti fino a due assessori nei comuni fino a 3.000 abitanti); che nei comuni fino a 10.000 abitanti non possa essere superiore a 4 (at-

tualmente sono al massimo 3, per i comuni fino a 5.000 abitanti; e al massimo 4, per i comuni fino 10.000).

Il comma 6 prevede che i comuni interessati dalle disposizioni relative al numero di assessori e consiglieri provvedono, « prima di applicarle » a rideterminare gli oneri, sì da assicurare l'invarianza della spesa.

Il comma 7 prevede che nella giunta nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento.

L'articolo 22 dispone in ordine al trattamento economico dei titolari delle cariche negli organi delle unioni di comuni, prevedendo la gratuità. Inoltre prevede l'applicabilità delle disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità relative ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, al primo mandato degli amministratori del comune nato dalla fusione o delle unioni comprendenti comuni, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Per semplificare l'attività amministrativa, l'articolo 23 prevede che le funzioni di responsabile anticorruzione e di responsabile per la trasparenza siano svolte da un unico funzionario, nominato dal presidente dell'unione anche per i comuni associati. Dispone, inoltre, che le funzioni di revisione siano demandate ad un revisore unico per le unioni formate da comuni che non superino complessivamente i 10.000 abitanti, ed in caso diverso, a un collegio di revisori. Le correlative funzioni di valutazione e controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione sulla base di un apposito regolamento.

L'articolo 24 prevede l'attribuzione al presidente dell'unione delle funzioni di autorità comunale di protezione civile sul territorio dei comuni che abbiano conferito all'unione la funzione fondamentale della protezione civile, nonché quelle di polizia locale, ove siano state conferite all'unione le funzioni di polizia municipale (comma 1); il riconoscimento che, nel caso di unioni a cui siano state conferite le funzioni di polizia municipale, la disciplina vigente relativa alle funzioni di po-

lizia giudiziaria si intende riferita al territorio dell'unione (comma 2); in caso di trasferimento di personale dal comune all'unione, il parallelo trasferimento all'unione delle risorse già quantificate e destinate a finanziare istituti contrattuali ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale (comma 3); l'estensione alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti delle disposizioni normative relative ai « piccoli comuni » (comma 4).

Il disegno di legge reca specifiche disposizioni in materia di fusione di comuni (articolo 25) e di incorporazione di comuni (articolo 26). In particolare, l'articolo 25 reca misure agevolative e organizzative per la fusione, stabilendo che nei comuni sorti a seguito della fusione, lo statuto possa prevedere « forme particolari di collegamento » tra l'ente locale sorto dalla fusione e le comunità che appartenevano ai comuni originari. Lo statuto del nuovo comune deve contenere misure adeguate per assicurare alle comunità dei comuni oggetto della fusione forme di partecipazione e di decentramento dei servizi (attualmente la previsione di tali misure spetta alla legge regionale istitutiva dei nuovi comuni).

L'articolo 26 introduce invece un nuovo procedimento di fusione di comuni per incorporazione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del resto unico degli enti locali, che disciplina la fusione di comuni con legge regionale e il referendum tra le popolazioni interessate, il nuovo procedimento prevede che il comune incorporante mantenga la propria personalità e i propri organi, mentre decadono gli organi del comune incorporato.

L'articolo 27 ha per oggetto ulteriori misure incentivanti per le unioni e fusioni di comuni e prevede che le regioni possono individuare altre misure di incentivazione alle unioni e fusioni. In particolare si prevede che i progetti presentati dai comuni istituiti per fusione o dalle unioni di comuni abbiano nel 2014 la priorità nell'accesso alle risorse del primo programma « 6.000 campanili », che ha destinato 100 milioni di euro per il 2014 a

contributi statali per il finanziamento di piccoli interventi a favore dei « piccoli comuni », delle unioni composte da piccoli comuni e dei comuni risultanti dalla fusione di piccoli comuni.

L'articolo 28 delega il Governo a definire con decreti legislativi una disciplina organica concernente il comune di Campione d'Italia.

L'articolo 29 reca alcune norme finali, tra cui l'eliminazione dell'obbligo di tenere le elezioni per il rinnovo degli organi provinciali nel periodo 15 aprile-15 giugno; l'obbligo per le città metropolitane e le province di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica prestabiliti, fino a revisione del patto di stabilità; la previsione che il livello provinciale o della città metropolitana non sia obbligatorio ai fini della organizzazione periferica delle amministrazioni dello Stato, fermi restando gli obiettivi di contenimento organizzato posti dalla disciplina vigente; la inincidenza della nuova disciplina posta dal disegno di legge sull'assetto territoriale degli ordini e collegi professionali nonché delle camere di commercio; il conferimento al ministro per gli affari regionali e le autonomie del compito

di elaborare programmi di attività per dare impulso all'applicazione degli interventi di riforma previsti dal presente provvedimento e di monitorare l'attuazione della riforma.

L'articolo 30 dispone infine in ordine all'entrata in vigore della legge, stabilita nel giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il senatore Antonio Stefano CARIDI (NCD), riservandosi di intervenire se del caso più diffusamente in un secondo momento, esprime il convincimento che, essendo prossime le elezioni per il rinnovo degli organi del consiglio comunale di Reggio Calabria, si possa ormai fare a meno di prevedere per questa città una disciplina transitoria speciale ed applicarle invece la disciplina generale prevista per tutte le altre città metropolitane.

Renato BALDUZZI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.

ALLEGATO 1

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (C. 1920 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 1920, di conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante « Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC – auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 », in corso di discussione presso le Commissioni riunite VI e X della Camera;

rilevato che:

il provvedimento reca un contenuto eterogeneo, tendenzialmente unificato dalla finalità del sostegno o del rilancio dell'economia;

secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, l'attribuzione alla legislazione esclusiva dello Stato della competenza in materia di « tutela della concorrenza » (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione), pur non implicando che gli interventi in materia di sviluppo economico spettino esclusivamente alla competenza dello Stato, comporta tuttavia l'unificazione in capo allo Stato degli strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese;

numerose disposizioni sono riconducibili altresì ad ulteriori ambiti mate-

riali attribuiti alla competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato;

considerato, in particolare, che:

il comma 10 dell'articolo 1 integra il decreto legislativo n. 22 del 2010, recante il riassetto della normativa sull'energia geotermica, per specificare che, nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, spetta allo Stato, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche, individuare gli impianti per l'estrazione dell'energia geotermica che costituiscono infrastrutture o insediamenti strategici;

la materia dell'energia geotermica è riconducibile alla materia « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

nelle materie di competenza legislativa concorrente lo Stato – come la Corte costituzionale ha ribadito anche in una sentenza concernente in modo specifico la materia « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia » (n. 383 del 2005) – può chiamare in sussidiarietà in capo a propri organi funzioni relative ai problemi energetici di livello nazionale, al fine di assicurare il loro indispensabile esercizio unitario, ma deve assicurare il coinvolgimento delle regioni nella forma forte dell'intesa;

analogo ragionamento può svolgersi per le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4-7, che intervengono in una materia, quella dei porti, che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

all'articolo 2, comma 2, si modifica la disciplina per l'individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa, tra l'altro eliminando la necessità di una istanza in tal senso della regione competente per territorio, e si prevede l'estensione del regime di finanziamenti agevolati collegato al Piano di promozione industriale anche alle aree interessate da fenomeni di crisi industriale diverse da quelle complesse;

le misure di cui all'articolo 6, commi 1-3, consistenti in finanziamenti finalizzati all'innovazione delle piccole e medie imprese, sono riconducibili alla materia « sostegno all'innovazione per i settori produttivi », che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni;

le misure di cui all'articolo 13, commi 24-28, finalizzate a migliorare la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica di specifiche aree territoriali, sono riconducibili alla competenza legislativa concorrente nella materia della « valorizzazione dei beni culturali e ambientali »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 10, si preveda che le funzioni ivi attribuite allo Stato in materia di individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, compresi quelli di estrazione del-

l'energia geotermica, siano esercitate d'intesa con le regioni competenti per territorio;

2) all'articolo 2, comma 2, si preveda che l'individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa avvenga d'intesa con le regioni competenti per territorio; analogamente, si preveda che anche l'individuazione di crisi industriali diverse da quelle complesse, ma con impatto significativo sullo sviluppo dei territori e dell'occupazione, avvenga d'intesa con le regioni competenti per territorio;

3) all'articolo 6, per quanto previsto dai commi da 1 a 3 ai fini del sostegno all'innovazione delle piccole e medie imprese, si individuino modalità di coordinamento tra gli strumenti normativi e di sostegno messi in atto dal Governo e quelli attivati dalle regioni per le medesime finalità;

4) all'articolo 8, comma 3, che prevede l'introduzione dell'accertamento medico strumentale per l'accesso al risarcimento assicurativo in caso di lesioni lievi, si tenga debitamente conto delle competenze regionali in materia di organizzazione dei servizi sanitari;

5) all'articolo 13, comma 4, si preveda l'intesa (anziché il parere) delle regioni interessate nell'individuazione degli interventi da realizzare nei porti; al comma 7, si preveda l'intesa della regione nella nomina del commissario delegato del Governo per la realizzazione degli interventi nei porti;

6) all'articolo 13, commi 24-28, si preveda un coinvolgimento delle regioni nella determinazione dei criteri per l'utilizzo delle risorse ivi stanziato per migliorare la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica di specifiche aree territoriali, e nella concreta destinazione delle stesse risorse ai progetti presentati dai comuni.

ALLEGATO 2

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (C. 1920 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 1920, di conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante « Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC – auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 », in corso di discussione presso le Commissioni riunite VI e X della Camera;

rilevato che:

il provvedimento reca un contenuto eterogeneo, tendenzialmente unificato dalla finalità del sostegno o del rilancio dell'economia;

secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, l'attribuzione alla legislazione esclusiva dello Stato della competenza in materia di « tutela della concorrenza » (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione), pur non implicando che gli interventi in materia di sviluppo economico spettino esclusivamente alla competenza dello Stato, comporta tuttavia l'unificazione in capo allo Stato degli strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese;

numerose disposizioni sono riconducibili altresì ad ulteriori ambiti materiali attribuiti alla competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato;

considerato, in particolare, che:

il comma 10 dell'articolo 1 integra il decreto legislativo n. 22 del 2010, recante il riassetto della normativa sull'energia geotermica, per specificare che, nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, spetta allo Stato, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche, individuare gli impianti per l'estrazione dell'energia geotermica che costituiscono infrastrutture o insediamenti strategici;

la materia dell'energia geotermica è riconducibile alla materia « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

nelle materie di competenza legislativa concorrente lo Stato – come la Corte costituzionale ha ribadito anche in una sentenza concernente in modo specifico la materia « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia » (n. 383 del 2005) – può chiamare in sussidiarietà in capo a propri organi funzioni relative ai problemi energetici di

livello nazionale, al fine di assicurare il loro indispensabile esercizio unitario, ma deve assicurare il coinvolgimento delle regioni nella forma forte dell'intesa;

analogo ragionamento può svolgersi per le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4-7, che intervengono in una materia, quella dei porti, che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

all'articolo 2, comma 2, si modifica la disciplina per l'individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa, tra l'altro eliminando la necessità di una istanza in tal senso della regione competente per territorio, e si prevede l'estensione del regime di finanziamenti agevolati collegato al Piano di promozione industriale anche alle aree interessate da fenomeni di crisi industriale diverse da quelle complesse;

le misure di cui all'articolo 6, commi 1-3, consistenti in finanziamenti finalizzati all'innovazione delle piccole e medie imprese, sono riconducibili alla materia « sostegno all'innovazione per i settori produttivi », che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni;

le misure di cui all'articolo 13, commi 24-28, finalizzate a migliorare la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica di specifiche aree territoriali, sono riconducibili alla competenza legislativa concorrente nella materia della « valorizzazione dei beni culturali e ambientali »,

evidenziata l'opportunità di distinguere, per quanto riguarda gli interventi di sostegno allo sviluppo aeroportuale mediante l'attribuzione di risorse alle compagnie aeree, la fattispecie in cui le risorse medesime sono erogate da enti pubblici, che ai sensi della normativa europea devono prevedere la selezione dei destinatari attraverso procedure di evidenza pubblica,

da quelle in cui le risorse derivano direttamente da iniziative private, non soggette alle direttive comunitarie in materia di aiuti di Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 10, si preveda che le funzioni ivi attribuite allo Stato in materia di individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, compresi quelli di estrazione dell'energia geotermica, siano esercitate d'intesa con le regioni competenti per territorio;

2) all'articolo 2, comma 2, si preveda che l'individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa avvenga d'intesa con le regioni competenti per territorio; analogamente, si preveda che anche l'individuazione di crisi industriali diverse da quelle complesse, ma con impatto significativo sullo sviluppo dei territori e dell'occupazione, avvenga d'intesa con le regioni competenti per territorio;

3) all'articolo 6, per quanto previsto dai commi da 1 a 3 ai fini del sostegno all'innovazione delle piccole e medie imprese, si individuino modalità di coordinamento tra gli strumenti normativi e di sostegno messi in atto dal Governo e quelli attivati dalle regioni per le medesime finalità;

4) all'articolo 8, comma 3, che prevede l'introduzione dell'accertamento medico strumentale per l'accesso al risarcimento assicurativo in caso di lesioni lievi, si tenga debitamente conto delle competenze regionali in materia di organizzazione dei servizi sanitari;

5) all'articolo 13, comma 4, si preveda l'intesa (anziché il parere) delle regioni interessate nell'individuazione degli interventi da realizzare nei porti; al comma 7, si preveda l'intesa della regione

nella nomina del commissario delegato del Governo per la realizzazione degli interventi nei porti;

6) all'articolo 13, commi 24-28, si preveda un coinvolgimento delle regioni nella determinazione dei criteri per l'uti-

lizzo delle risorse ivi stanziato per migliorare la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica di specifiche aree territoriali, e nella concreta destinazione delle stesse risorse ai progetti presentati dai comuni.

ALLEGATO 3

DL 151/2013: Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali (S. 1215 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1215, in corso di discussione presso la 5^a Commissione del Senato, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante « Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali »;

rilevato che:

l'articolo 1, comma 1, lettera *c*) modifica l'articolo 10 dello statuto speciale per la Sardegna (di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), integrando la novella apportata al medesimo articolo 10 dall'articolo 1, comma 514, della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013);

l'ulteriore modifica al predetto articolo 10 dello statuto vale a precisare che – nel caso in cui la regione intervenga sui tributi erariali nei termini previsti dal medesimo articolo come novellato – la già prevista copertura del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali deve intendersi « a carico del bilancio regionale »;

appare necessario che sulla nuova modifica dell'articolo 10 dello statuto sia

sentita la regione interessata, atteso che l'articolo 54 dello statuto speciale della Sardegna, che detta il procedimento di revisione dello statuto stesso, stabilisce al quinto comma che le disposizioni del titolo III dello statuto (che tratta di « Finanze – Demanio e patrimonio » e include l'articolo 10) possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della regione, « in ogni caso sentita la regione »;

rilevato che:

l'articolo 3, comma 1, lettera *a*) sostituisce il comma *9-bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, prevedendo che il Fondo di rotazione ivi già previsto per agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che hanno adottato il piano di stabilizzazione finanziaria e per il finanziamento mediante anticipazioni di cassa del piano di rientro della regione Campania venga destinato esclusivamente a quest'ultima finalità;

la lettera *b*) del medesimo comma 1 modifica conseguentemente il comma *9-ter* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, stabilendo che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi già previsto definisca le modalità per la concessione e per la restituzione dell'anticipazione di cassa in favore della regione Campania;

il citato comma *9-ter* prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia adottato d'intesa con la Con-

ferenza Stato-regioni, laddove, alla luce delle modifiche apportate al medesimo comma dal decreto in esame, appare preferibile che il provvedimento sia adottato d'intesa con la sola regione Campania;

rilevato che:

l'articolo 3, comma 7, dispone il pagamento diretto, da parte dello Stato a Trenitalia s.p.a., di 23 milioni di euro a titolo di corrispettivo per il 2013 per i servizi ferroviari di interesse locale resi dalla società nel triennio 2011-2013 nella regione Valle d'Aosta, prevedendo che a partire dal 2014 la regione possa stipulare apposita convenzione con Trenitalia s.p.a. per l'individuazione del perimetro e delle modalità di erogazione dei servizi ferroviari nella regione, sulla base delle esigenze di mobilità della popolazione locale;

sottolineata l'importanza di realizzare quanto prima il trasferimento dei predetti servizi ferroviari alla regione Valle d'Aosta, in conformità con quanto già stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 194 del 2010, che risulta allo stato non attuato, e nel rispetto delle garanzie costituzionali di autonomia della regione, oltre che in ossequio al principio di cui all'articolo 5, ultimo periodo, della Costituzione;

preso atto che:

l'articolo 4 autorizza il Commissario straordinario del Governo per il comune di Roma a inserire, fino a un massimo di 115 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto per l'accertamento definitivo del debito del comune, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri anteriori al 28 aprile 2008 e consente a Roma Capitale di riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al citato documento, verso le società partecipate anche mediante compensazione con partite a debito inserite nella massa passiva, conseguentemente autorizzando il comune ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti;

preso atto che:

l'articolo 6, comma 1, primo periodo – non essendo stata definita una deliberazione della Conferenza Stato-città e autonomie locali in ordine ai criteri di ripartizione per il 2013 del fondo sperimentale di riequilibrio delle province, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 68 del 2011 – conferma per l'anno in questione le modalità di riparto del predetto fondo già stabilite per il 2012, prevedendo inoltre che alla ricognizione delle specifiche risorse da assegnare a ciascuna provincia si provveda con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

il medesimo articolo 6, comma 1, secondo periodo – non essendo intervenuta la determinazione della Conferenza Stato-città e autonomie locali in merito alle riduzioni, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, dei trasferimenti erariali da assegnare alle province – prevede che le riduzioni in questione siano effettuate secondo gli importi indicati direttamente dal decreto in esame;

il medesimo articolo 6 dispone infine in merito alle modalità di determinazione dei trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione da corrispondere per il 2013 direttamente in favore delle province appartenenti alla regione Sicilia, ancorché in via di soppressione, e alla regione Sardegna;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 1, lettera c), verifichi la Commissione di merito che la modifica dell'articolo 10 dello statuto speciale per la Sardegna ivi prevista (mediante novella dell'articolo 1, comma 514, della legge di stabilità per il 2014) sia stata introdotta nel rispetto del procedimento di modifica statutaria dettato dall'articolo 54 dello statuto stesso (legge costituzionale 26

febbraio 1948, n. 3), il quale consente la modifica delle disposizioni del titolo III (nel quale rientra l'articolo 10) con « leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della regione, in ogni caso sentita la regione »;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare anche il procedimento di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma *9-ter* dell'articolo 1 del decreto-legge

n. 174 del 2012, prevedendo che lo stesso sia adottato d'intesa con la regione Campania, anziché d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;

b) si invita la Commissione di merito a tenere conto della necessità che sia quanto prima realizzato il trasferimento dei servizi ferroviari nella regione Valle d'Aosta in conformità con l'articolo 2 del decreto legislativo n. 194 del 2010 e nel rispetto dell'articolo 5, ultimo periodo, della Costituzione e delle garanzie costituzionali di autonomia della regione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa.

Audizione di una delegazione del Coordinamento Associativo Agrinsieme, della Confederazione Nazionale Coldiretti e della Confederazione Produttori Agricoli (Copagri) (*Svolgimento e conclusione*) 50

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 29 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 8.10.

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa.

Audizione di una delegazione del Coordinamento Associativo Agrinsieme, della Confederazione Nazionale Coldiretti e della Confederazione Produttori Agricoli (Copagri).

(Svolgimento e conclusione).

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce i temi dell'audizione, ringraziando per la loro presenza i rappresentanti delle organizzazioni agricole.

Massimiliano GIANANTI, *Presidente Confagricoltura di Roma*, intervenendo a nome del *Coordinamento Associativo Agrin-*

sieme, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il dottor Giansanti e dà la parola all'avvocato Calabria.

Gianfranco CALABRIA, *area sindacale di Coldiretti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Enrico FRAVILI, *ufficio segreteria di Presidenza Copagri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Bruno TABACCI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'avvocato Calabria e il dottor Fravili ed aver svolto alcune considerazioni, invita ad intervenire i parlamentari che lo desiderino.

Il senatore Pasquale SOLLO (PD) e i deputati Stefania COVELLO (PD) e Mino TARICCO (PD) svolgono talune considerazioni e pongono domande sui temi dell'audizione.

Bruno TABACCI, *presidente*, dopo aver svolto talune considerazioni, dà la parola al dottor Giansanti.

Massimiliano GIANANTI, *Presidente Confagricoltura di Roma*, risponde alle domande poste.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il dottor Giansanti e dà la parola all'avvocato Calabria.

Gianfranco CALABRIA, *area sindacale di Coldiretti*, risponde alle domande poste.

Bruno TABACCI, *presidente*, interviene brevemente associandosi alle considerazioni di Gianfranco CALABRIA, *area sindacale di Coldiretti*, che conclude quindi il proprio intervento.

Dopo ulteriori considerazioni di Bruno TABACCI, *presidente*, interviene, rispon-

dendo alle domande poste, Enrico FRAVILI, *ufficio segreteria di Presidenza Copagri*.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia per il loro contributo i rappresentanti del Coordinamento Associativo Agrinsieme, della Confederazione Nazionale Coldiretti e della Confederazione Produttori Agricoli (Copagri).

La seduta termina alle 9.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007 52

Mercoledì 29 gennaio 2014. – Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 8.40.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007.

Il Comitato procede, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, all'audizione dell'amministratore delegato di ENI S.p.A., dottor Paolo SCARONI, accompagnato dal dottor Leonardo

BELLODI, *executive vice president* rapporti istituzionali e affari regolatori, e dal dottor Umberto SACCONI, *senior vice president security*.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (PD) e MARTON (M5S) e i deputati FERRARA (SEL), SPERANZA (PD), TOFALO (M5S), VILLECCO CALIPARI (PD) e VITELLI (SCpI).

La seduta termina alle 10.30.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE:

Elezione di un Vicepresidente 3

AVVERTENZA 3

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 4

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 7

AVVERTENZA 7

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. C. 1921 Governo (*Seguito esame e rinvio*) 8

SEDE REFERENTE:

DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. C. 1921 Governo (*Seguito esame e rinvio*) 11

ALLEGATO (*Emendamenti approvati*) 14

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della comunità ucraina in Italia 15

VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 16

ERRATA CORRIGE 16

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI:

5-00755 Zan: Iniziative urgenti per scongiurare il rischio di fenomeni di inquinamento elettromagnetico nel comune di Cinto euganeo	17
5-00806 De Rosa: Iniziative per porre rimedio ai danni provocati dalla dispersione in mare di fusti tossici a seguito dell'incidente avvenuto nel dicembre 2012 al largo dell'isola della Gorgona.	
5-01908 Realacci: Iniziative per porre rimedio ai danni provocati dalla dispersione in mare di fusti tossici a seguito dell'incidente avvenuto nel dicembre 2012 al largo dell'isola della Gorgona	18
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	20
5-01217 Cariello: Iniziative per promuovere l'armonizzazione fra il quadro normativo dettato dalla legge sulle aree naturali protette e la disciplina comunitaria in materia di zone di protezione ambientale	18
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	24
5-01346 Arlotti: Iniziative urgenti per la revisione delle sanzioni previste dalla legge n. 150 del 1992 relativa all'applicazione in Italia della convenzione internazionale sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione	18
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	26
5-01395 Agostinelli: Sulla realizzazione del raccordo autostradale fra il porto di Ancona e l'autostrada A14.	
5-01704 Agostinelli: Sulla realizzazione del raccordo autostradale fra il porto di Ancona e l'autostrada A14	19
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	28
5-01679 Rotta: Su un'ipotesi di ingerenza nei confronti di ANAS Spa	19
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	30
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	31
DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X della Camera) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	31
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)</i>	42
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	44
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato. S. 1253 Governo (Parere alla XI Commissione della Camera) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	32
DL 151/13: Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali. S. 1215 Governo (Parere alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	33
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	47
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. S. 1212 Governo, approvato dalla Camera, ed abb. (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e rinvio</i>)	33

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa.

Audizione di una delegazione del Coordinamento Associativo Agrinsieme, della Confederazione Nazionale Coldiretti e della Confederazione Produttori Agricoli (Copagri) (*Svolgimento e conclusione*) 50

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007 52

€ 4,00



17SMC0001670